

INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. N. 231/2001**

Documento	Modello di organizzazione, gestione e controllo		
file	Modello 231-IDN		

approvazione	Consiglio di Amministrazione	verbale del	30 MAGGIO 2018
Revisione n.	4	verifica Odv del	MAGGIO 2018

INDICE E REVISIONI

CAPITOLO 1

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

Premessa

- Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti pag. 7
- L'attuazione del Decreto Legislativo n. 231/2001

DESTINATARI DEL MODELLO

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

- Funzione ed obiettivi del Modello
- Struttura del Modello

ADOZIONE DEL MODELLO

- Approvazione del Modello
- Modifiche ed integrazioni

PARTE GENERALE

CAPITOLO 2

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

Premessa

pag.15

Mappatura dei rischi

Principi generali di controllo

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- Identificazione dell'OdV
- Prerogative e risorse dell'OdV
- Funzioni e poteri dell'OdV

FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

- Obblighi informativi nei confronti dell'OdV
- Normativa in materia di *whistleblowing* (legge 30.11.2017, n. 179)
- Obblighi informativi dell'OdV nei confronti degli organi societari

SISTEMA DISCIPLINARE

- Principi generali
- Sanzioni nei confronti degli Amministratori
- Sanzioni nei confronti dei Sindaci
- Sanzioni nei confronti dei dipendenti
- Sanzioni nei confronti di Collaboratori esterni e Partners

DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO NELLA SOCIETÀ

- Formazione del personale
- Informazione di Collaboratori esterni e Partners

VERIFICHE PERIODICHE

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 3

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

I REATI IN MATERIA SOCIETARIA

pag.25

- I reati societari di cui agli artt. 2621 e ss. c.c. (art. 25 ter d.lgs. n. 231/01)
- Aree di rischio
- Destinatari della parte speciale
- Regole di comportamento generali
- Regole di comportamento particolari, relative alle singole aree di rischio
- Compiti dell'OdV

CAPITOLO 4

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

pag. 33

- I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Destinatari della parte speciale
- Aree di rischio
- Regole di comportamento
- Compiti dell'OdV

CAPITOLO 5

Rev. n.	Data
4	Maggio 2018

I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

pag. 39

- La tipologia di reati di cui all'art. 25 septies d. lgs. n. 231/01
- Aree di rischio
- Destinatari della parte speciale
- Regole di comportamento
- Compiti dell'OdV
-

CAPITOLO 6

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

I REATI INFORMATICI

pag.47

- I reati informatici individuati dall' art. 24 bis d. lgs. n. 231/01
- Aree di rischio
- Destinatari della parte speciale
- Regole di comportamento
- Compiti dell'OdV

CAPITOLO 7

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE

- Aree di rischio pag. 53
- Destinatari della parte speciale
- Regole di comportamento
- Compiti dell'OdV

CAPITOLO 8

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

- Aree di rischio pag. 58
- Destinatari della parte speciale
- Regole di comportamento
- Compiti dell'OdV

CAPITOLO 9

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

I REATI IN MATERIA AMBIENTALE

- I reati ambientali nel d.lgs. 231/01 pag.63
- Aree di rischio
- Destinatari della parte speciale
- Regole di comportamento
- Compiti dell'OdV

CAPITOLO 10

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- Aree di rischio pag. 71
- Destinatari della parte speciale
- Regole di comportamento
- Compiti dell'OdV

CAPITOLO 11

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

I REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

- Aree di rischio pag. 73
- Destinatari della parte speciale

- Regole di comportamento
- Compiti dell'OdV

CAPITOLO 12

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

I REATI IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ANCHE TRANSNAZIONALE

- Aree di rischio pag. 75
- Destinatari della parte speciale
- Regole di comportamento
- Compiti dell'OdV

CAPITOLO 13

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- Aree di rischio pag. 78
- Destinatari della parte speciale
- Regole di comportamento
- Compiti dell'OdV

CAPITOLO 14

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

- Aree di rischio pag. 80
- Destinatari della parte speciale
- Regole di comportamento
- Compiti dell'OdV

CAPITOLO 15

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

I REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

- Aree di rischio pag. 83
- Destinatari della parte speciale
- Regole di comportamento
- Compiti dell'OdV

ALLEGATI

Rev. n.	data
4	Maggio 2018

- Appendice normativa
- Organigramma
- Codice Etico
- Sistema disciplinare
- Documento di valutazione dei rischi

CAPITOLO 1

PREMESSA

Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

Con l'approvazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora in poi, per semplicità, il Decreto), intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" è stato introdotto nell'ordinamento italiano un complesso e innovativo sistema sanzionatorio, che individua forme di responsabilità di natura amministrativa in capo agli Enti¹ come conseguenza della commissione di taluni reati. Ciò a condizione che l'illecito sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo e che autori ne siano:

1. soggetti che nella struttura organizzativa dell'Ente rivestono una posizione "apicale" (e cioè, ai sensi dell'art. 5 comma 1, le "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso*");
2. "*persone sottoposte alla direzione o alla Vigilanza*" di questi ultimi.

Si tratta di una responsabilità che il legislatore definisce "amministrativa", ma che, in realtà, ha forti analogie con la responsabilità penale. Essa, infatti, sorge per effetto e come conseguenza della commissione di un reato (e non di un illecito amministrativo), il suo accertamento avviene nell'ambito di un procedimento penale, il provvedimento sanzionatorio è sempre un atto giurisdizionale (ad esempio: una sentenza) e, soprattutto, è autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato; tanto che, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile, non sia stata individuata ovvero se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Affinché si configuri la responsabilità dell'Ente, occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano materiale e che costituisca altresì manifestazione di un'espressa volontà o, quanto meno, derivi da una colpa di organizzazione, intesa come carenza o mancata adozione dei presidi necessari ad evitare la commissione dell'illecito medesimo.

Viceversa, è espressamente esclusa la responsabilità dell'Ente ove l'autore della violazione abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Alla data dell'ultimo aggiornamento del presente Modello, i reati suscettibili di determinare una responsabilità dell'ente sono i seguenti:

- **delitti contro la pubblica amministrazione:** malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); frode informatica (640 ter c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319 bis e 321 c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o

¹ Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con "Enti" si intendono:

- gli enti dotati di personalità giuridica, quali S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici;
- gli enti privi di tale personalità giuridica, quali S.n.c., S.a.s. anche irregolari, associazioni non riconosciute.

- promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)²;
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati:** accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)³;
 - **delitti di criminalità organizzata:** associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di immigrazione (art. 416, comma sesto, c.p.); associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); attività di agevolazione di associazioni criminali finalizzate al traffico di stupefacenti (art. 74 del d.p.r. 309/1990)⁴;
 - **delitti contro la fede pubblica:** falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)⁵
 - **delitti contro l'industria e il commercio:** turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)⁶;
 - **reati societari:** false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.p.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); omessa comunicazione

² Cfr. artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231 del 2001

³ Cfr. art. 24 bis del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 7 della legge 18.03.2008, n. 48

⁴ Cfr. art. 24 ter del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 2, comma 29, della legge 15.07.2009, n. 94

⁵ Cfr. art. 25 bis del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dalla legge 23.07.2009, n. 99

⁶ Cfr. art. 25bis1 del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 15, comma 7 lett. b), della legge 23.07.2009, n. 99

- del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)⁷;
- **delitti con finalità di terrorismo**: tutti i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali⁸;
 - **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**: art. 583 bis c.p.⁹;
 - **delitti contro la personalità individuale**: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico di soggetti minori di anni diciotto (art. 600 quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)¹⁰;
 - **abusi di mercato**: abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis T.U. 24.02.1998, n.58); manipolazione del mercato (art. 187 ter T.U. 24.02.1998, n. 58)¹¹;
 - **reati in materia di sicurezza sul lavoro**: omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, secondo comma, c.p.), se commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro¹²;
 - **delitti in materia di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio**: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648 bis c.p.); reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)¹³; autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.);
 - **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**: previsti rispettivamente dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 opties della legge 22.04.1941, n. 633¹⁴;
 - **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**: art. 377 bis c.p.¹⁵;
 - **reati ambientali**: inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); delitti associativi finalizzati alla commissione di illeciti ambientali (art. 452 octies c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.); tutela delle acque dall'inquinamento – sanzioni penali (art. 137, d.lgs. 152/2006); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d.lgs. 152/2006); omessa bonifica (art. 257, d.lgs. 152/2006); violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, d.lgs. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259, d.lgs. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 152/2006); sanzioni penali in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, d.lgs. 152/2006); norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera – sanzioni (art. 279, d.lgs. 152/2006); sanzioni in tema di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 150/92); misure a tutela dell'ozono stratosferico (legge 549/93); sanzioni penali in materia di inquinamento provocato dalle navi (d.lgs. 202/07)¹⁶;

⁷ Cfr. art. 25 ter del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 15.03.2017, n. 38

⁸ Cfr. art. 25 quater del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 3 della legge 14.01.2003, n. 7

⁹ Cfr. art. 25 quater1 del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 8 della legge 9.01.2006, n. 7

¹⁰ Cfr. art. 25 quinquies del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dall'art. 6, comma 1, della legge 29.10.2016, n. 199

¹¹ Cfr. art. 25 sexies del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 9, comma 3, della legge 18.04.2005, n. 62

¹² Cfr. art. 25 septies del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dall'art. 300 del d.lgs. 9.04.2008, n. 81

¹³ Cfr. art. 25 octies del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dall'art. 5 della d.lgs. 25.05.2017, n. 90

¹⁴ Cfr. art. 25 nonies del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 15, comma 7, della legge 23.07.2009, n. 99

¹⁵ Cfr. art. 25 decies del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 4 della legge 3.08.2009, n. 116

¹⁶ Cfr. art. 25 undecies del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dall'art. 1 della legge 22.05.2015, n. 68

- **reati in materia di immigrazione clandestina:** art. 12, comma 3, e art. 22, comma 12 bis, del d. lgs. 25.07.1998, n. 286¹⁷,
- **reati in materia di razzismo e xenofobia:** art. 3, comma 3 bis, della legge 13.10.1975, n. 654¹⁸.

L'elencazione dei reati di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto non può ritenersi definitiva essendo suscettibile di ulteriori modifiche, anche in ragione del continuo adeguamento della normativa interna a quella internazionale e, nella specie, comunitaria.

Le sanzioni previste per i casi in cui sia accertata la responsabilità dell'Ente sono particolarmente rigorose. E' prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive (individuata, queste ultime, dall'art. 9 del Decreto nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con la possibilità di revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi), nonché la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (l'importo di ciascuna quota può variare da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549). Viceversa, il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente.

Le sanzioni (pecuniarie e interdittive) possono trovare applicazione, sia pur in forma ridotta (con riguardo all'importo ed alla durata), anche in relazione alla commissione dei reati nella forma del tentativo, salvo che l'Ente abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento: in tal caso l'Ente può andare immune da qualsiasi conseguenza.

Nel corso del procedimento penale il giudice può disporre, poi, con le modalità previste dal codice di procedura penale, il sequestro del prezzo o del profitto del reato, finalizzato alla confisca, che – all'esito del giudizio – sarà applicata con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente medesimo. Inoltre, ove vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato, il Pubblico Ministero può richiedere, in ogni stato e grado del processo, il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili dell'Ente o delle somme o cose ad esso dovute.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, che rende possibile l'applicazione delle sanzioni indicate, si fonda dunque su una colpa "di organizzazione": in altri termini, l'Ente è ritenuto corresponsabile del reato commesso dal suo esponente se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per il controllo del corretto svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti.

¹⁷ Cfr. art. 25 duodecies del d.lgs. n. 231 del 2001, così come modificato da ultimo dall'art. 39, comma 4, della legge 17.10.2017, n. 161

¹⁸ Cfr. art. 25 terdecies del d.lgs. n. 231 del 2001, inserito dall'art. 5, comma 2, della legge 20.11.2017, n.167

A fronte di un sistema sanzionatorio tanto rigoroso, l'art. 6 comma 1 del Decreto esclude, tuttavia, la responsabilità dell'Ente laddove, tra l'altro, lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed abbia altresì affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne il loro periodico aggiornamento.

Secondo quanto previsto dell'art. 6, comma 2, del Decreto, il Modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Tali modelli, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del decreto, possono essere adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli Enti.

L'attuazione del Decreto Legislativo n. 231/2001

Ancorché il Decreto non preveda l'obbligatorietà del Modello, la Industrie De Nora S.p.A. (d'ora in avanti, la "Società" o "IDN") al fine di scongiurare, per quanto possibile, ogni eventuale comportamento illecito da parte dei soggetti che occupano una posizione "apicale" così come da parte dei dipendenti, ha proceduto all'adozione di un apposito Modello, debitamente approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 20.12.2012.

Versioni aggiornate del presente Modello sono state successivamente approvate rispettivamente con delibera del 21.05.2014 (Revisione 2) e con delibera del 12.09.2016 (Revisione 3).

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di amministrazione, nel varare il Modello, ha affidato ad un organo collegiale l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo interno (Organismo di Vigilanza, d'ora in poi, per semplicità, OdV), con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso.

L'OdV ha il compito di verificare che l'ente sia dotato di un modello organizzativo idoneo e di vigilare affinché esso venga efficacemente attuato, accertando in corso d'opera l'efficacia del suo funzionamento, curandone il progressivo aggiornamento, così da garantire un costante adeguamento ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa.

DESTINATARI DEL MODELLO

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti gli esponenti della Società: i soci, gli amministratori, i membri degli altri organi sociali e i dipendenti.

Sono altresì destinatari del Modello – tenuti, quindi, al rispetto dei suoi contenuti – i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti nonché tutti gli eventuali partners commerciali e/o industriali.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Gli artt. 6 e 7 del Decreto disciplinano i casi nei quali l'Ente non risponde del reato commesso dai soggetti di cui all'art. 5. Da tali norme emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, tra i reati commessi da soggetti in posizione apicale e quelli commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede, infatti, che l'Ente non risponde dei reati commessi dai soggetti apicali se dimostra che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui al numero 2.

Secondo l'art. 7, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente risponde, invece, solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (ma, in tale ipotesi, l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, tali obblighi si presuppongono osservati se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Funzione ed obiettivi del Modello

Obiettivo del Modello è l'attuazione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo (preventive e successive), teso ad un efficace contrasto del rischio di commissione di reati, mediante l'identificazione delle attività a rischio e la loro necessaria regolamentazione.

Di riflesso, le regole di cui al presente Modello si propongono, per un verso, di rendere consapevole il potenziale autore dei reati della loro illiceità e dell'atteggiamento di sfavore che la Società riconduce a tali comportamenti, anche laddove ne possa trarre un vantaggio e, per altro verso, di consentire alla Società medesima di intervenire tempestivamente per prevenire od impedire la perpetrazione di tali illeciti, in virtù di un monitoraggio sistematico delle attività e dei processi a rischio.

Tra gli obiettivi del Modello vi è, pertanto, quello di sensibilizzare sia i soggetti apicali sia i soggetti sottoposti all'altrui direzione, in merito alla rilevanza della normativa in esame, rendendoli consapevoli che, in caso di condotte non conformi alle previsioni del Modello, alle norme e procedure associative, alle leggi e ai regolamenti applicabili, gli stessi potrebbero incorrere in sanzioni – secondo la disciplina contenuta nel presente documento – e, ferme restando le eventuali responsabilità penali personali, anche la Società potrebbe andare incontro a responsabilità, ai sensi del Decreto, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive.

Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una "Parte Generale" e di più "Parti Speciali", redatte in relazione solo a quelli fra i reati presi in considerazione dal Decreto che, in esito all'attività di mappatura del rischio, appaiono suscettibili di trovare applicazione nell'ambito delle attività societarie.

Per quanto concerne gli altri reati-presupposto previsti dal Decreto, si è ritenuto che l'attività di IDN non presenti profili di alto rischio o tali comunque da far ritenere ragionevolmente possibile la

commissione di un reato. Si tratta infatti di comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività della Società e pertanto la stessa, alla luce dell'analisi svolta, ha ritenuto adeguata, quale misura preventiva, l'osservanza (oltre che dei principi generali qui presenti) del Codice Etico.

Il Consiglio di amministrazione – anche su proposta dell'OdV – avrà il potere di adottare apposite delibere per l'integrazione del Modello, con l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative alle tipologie di reati che, per effetto di eventuali e futuri interventi normativi, dovessero essere inseriti o comunque collegati all'ambito di applicazione del d. lgs. 231/2001.

ADOZIONE DEL MODELLO

Approvazione del Modello

Il Modello deve essere approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società.

Modifiche e integrazioni

Il presente Modello è atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lett. a) del Decreto: le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso potranno essere operate – eventualmente su proposta dell'OdV – solo dal Consiglio di amministrazione.

E' riconosciuto potere tanto al Presidente, quanto a ciascun consigliere, di riferire al Consiglio di amministrazione, ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario, in ordine alle eventuali modifiche da apportare al Modello.

PARTE GENERALE

CAPITOLO 2

Premessa

Industrie De Nora S.p.A. (la “Società” o anche “IDN”) è una società per azioni costituita in Italia, il cui capitale sociale è detenuto prevalentemente dalla società controllante Federico De Nora S.p.a.

IDN, tramite le società da essa controllate, in via diretta o indiretta, è presente in vari Paesi oltre all'Italia, tra i quali Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, India, Brasile, Giappone, Singapore e Abu Dabi. IDN e le società da essa controllate costituiscono il Gruppo IDN.

Il Gruppo IDN è leader nella progettazione, produzione e fornitura di prodotti, tecnologie e soluzioni complete per l'elettrochimica.

Il *business* del Gruppo IDN è ripartito nelle due attività seguenti:

- il Business Electrode Technologies;
- il Business Water Technologies.

Il Business Electrode Technologies rappresenta il *core business* storico nel quale il Gruppo opera fin dalla sua fondazione, mentre il Business Water Technologies è l'area di *business* costituita a seguito dell'acquisizione delle Società Water Purification.

Il Business Electrode Technologies è principalmente basato sulla produzione e commercializzazione di (i) elettrodi (anodi e catodi) per la produzione di gas e prodotti industriali (cloro, soda caustica e derivati), per la produzione di metalli non ferrosi (nichel, cobalto, rame) per trattamenti galvanici di superfici sia a scopo decorativo sia funzionale, per la protezione di strutture metalliche o di cemento armato dalla corrosione; (ii) vernici catalitiche (*coating* e catalizzatori) a base di metalli nobili come iridio, rutenio, platino, palladio e rodio, le cui formulazioni differiscono a seconda dell'applicazione a cui sono destinate ed (iii) elettrolizzatori e relativi componenti (separatori e altri componenti ed accessori di cella).

Nell'ambito del progetto di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria del Gruppo IDN, la Società ha conferito alla propria controllata De Nora Italy s.r.l. (d'ora in poi, anche “DNIT”), con effetto dal 1° gennaio 2018, le attività industriali nel settore della progettazione, costruzione e commercializzazione di elettrodi, elettrolizzatori per impianti elettrochimici e sistemi elettrochimici per la produzione di biocidi esercitate nello stabilimento di Cologno Monzese (MI), via Piemonte n. 26, nonché presso la sede di Milano, via Bistolfi n. 35 e presso gli uffici di Singapore, 100 Beach Road, Shaw Towers.

Non sono state oggetto di conferimento le attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrochimico, rimaste attività di IDN che mantiene, in questo campo, un importante portafoglio di marchi e brevetti. Sono state invece conferite a DNIT l'organizzazione produttiva e commerciale delle attività industriali, compresi i beni strumentali all'esercizio delle attività stesse, il magazzino e alcuni rapporti di lavoro dipendente.”

Tutte le società italiane ed estere controllate da IDN adottano il Codice Etico “De Nora” e le procedure interne assicurano che tutte le Società controllate adottino, nella gestione delle attività a rischio ai fini della responsabilità dell'impresa, principi e presidi di controllo coerenti con i principi e i presidi di controllo previsti dalla Capogruppo.

La Società ha sede legale ed uffici amministrativi in Milano, alla Via Bistolfi n. 35, ove sono attivi anche i laboratori di ricerca e sviluppo.

L'**organigramma** della Società è allegato al presente documento.

Mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 231 del 2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati suscettibili di determinare una responsabilità amministrativa dell'ente.

Propedeutica all'individuazione delle aree "a rischio" all'interno della Società è stata l'analisi, prevalentemente documentale (ma non solo), della struttura societaria ed organizzativa di IDN, allo scopo di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento. A questo fine, è stato fatto un inventario dei processi aziendali e delle procedure già esistenti nelle aree potenzialmente "sensibili" con riferimento alle ipotesi di reato disciplinate nel Decreto.

Sotto questo profilo, la Società si è già dotata di un **Codice Etico** (anch'esso allegato al presente Modello) nel quale sono riassunti i valori etici fondamentali cui il Gruppo de Nora si ispira e ai quali tutti i dipendenti e collaboratori esterni devono attenersi nello svolgimento dei compiti loro affidati.

Una volta individuate le persone chiave in grado di fornire un supporto operativo nelle operazioni di mappatura, l'identificazione dei processi/attività a rischio è proseguita attraverso lo svolgimento di una serie di interviste con i soggetti operanti nell'ambito delle funzioni aziendali interessate, allo scopo di analizzare per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo attivi.

L'analisi dei profili di rischio dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro è stata condotta, altresì, tenendo conto del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 81 del 2008, nonché di tutte le procedure e le istruzioni operative già formalizzate all'interno della Società.

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, IDN individua i seguenti principi generali cui l'attività aziendale deve attenersi:

- attribuzioni di responsabilità: presenza di *job description* e organigrammi con chiare linee di riporto;
- deleghe e procure: assegnazione di deleghe o procure che riflettano le responsabilità gestionali con attribuzione di poteri di rappresentanza coerenti e poteri di spesa allineati e mai illimitati;
- procedure manuali e informatiche: presenza di adeguate disposizioni aziendali a presidio delle aree sensibili nel rispetto dei principi di segregazione dei ruoli, tracciabilità e controllo;
- segregazione dei ruoli: separatezza all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
- reporting e tracciabilità: dimostrazione, attraverso precise tracce documentali, dello svolgimento di un certo evento aziendale o di un processo decisionale;
- comunicazione e formazione: svolgimento di corsi sui contenuti del Codice Etico e del Modello;
- flussi informativi periodici verso OdV: invii periodici di report da parte delle funzioni aziendali più a rischio nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- flussi informativi periodici verso il Collegio Sindacale;

- flussi informativi periodici verso il Consiglio di Amministrazione;
- controllo di terzo livello: verifiche indipendenti su attività/processi svolte da funzioni non operative o società specializzate.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Identificazione dell'OdV

L'art. 6 comma 1 del Decreto prevede che l'Ente possa andare esente da responsabilità se prova, tra l'altro, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'OdV di IDN è un organismo collegiale, composto da tre membri (uno dei quali può essere anche un membro interno), nominati dal Consiglio di amministrazione per tre anni e scelti tra soggetti dotati di comprovata competenza in materia ispettiva, amministrativo-gestionale e giuridica, i quali devono altresì possedere requisiti di professionalità e onorabilità.

In caso di revoca o comunque di cessazione del rapporto di uno dei componenti dell'OdV nel corso del mandato, il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione.

Sono da ritenersi cause di ineleggibilità a membro dell'OdV (o, se sopravvenute, costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico), l'aver riportato una sentenza penale di condanna passata in giudicato che abbia comportato l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, nonché l'aver riportato una condanna, ancorché non ancora passata in giudicato, per uno dei reati di cui al Decreto n. 231/01.

Non potranno essere nominati componenti dell'OdV l'amministratore dotato di deleghe, né soci che svolgano, in posizione apicale, funzioni e attività tra quelle maggiormente soggette alla vigilanza e alla valutazione dell'OdV.

I componenti esterni dell'OdV non dovranno avere e/o aver avuto rapporti economici e commerciali diretti con la Società tali da comprometterne l'autonomia; essi non potranno essere legati da vincolo di affinità o parentela con soggetti che abbiano (o abbiano avuto) con la Società gli indicati rapporti, né con soggetti che rivestano funzioni apicali in seno alla medesima.

All'atto della elezione, i soggetti nominati rilasceranno apposita dichiarazione di non trovarsi in alcune delle cause di ineleggibilità indicate.

Prerogative e risorse dell'OdV

Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'OdV ha piena autonomia organizzativa e finanziaria.

A tal fine, all'inizio di ogni esercizio sociale, l'OdV concorda con il Consiglio di amministrazione la misura delle risorse necessarie alla sua attività. La gestione, l'utilizzazione e la destinazione di queste sono poi decise dall'OdV in modo totalmente autonomo e indipendente.

L'OdV potrà avvalersi della eventuale collaborazione di soggetti appartenenti alla Società, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche.

In casi di particolare necessità, l'OdV avrà la facoltà di avvalersi della consulenza di professionisti esterni, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'opportunità di aggiornamento delle disposizioni e delle norme di comportamento del Modello.

In particolare, l'OdV realizzerà le predette finalità attraverso:

- l'attivazione e l'effettuazione di ogni attività di controllo ritenuta opportuna;
- ricognizioni dell'attività della Società, ai fini dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio;
- l'attuazione di ogni idonea iniziativa volta a consentire la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte degli esponenti della Società, dei soci, dei dipendenti e di eventuali collaboratori esterni;
- la raccolta, l'elaborazione e la conservazione delle informazioni di cui è destinatario;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali;
- l'accertamento di ogni possibile violazione delle prescrizioni del presente Modello e/o del Decreto e la proposta di avvio di eventuali procedimenti disciplinari;
- la segnalazione al Consiglio di amministrazione di eventuali carenze del Modello e la conseguente proposta di ogni opportuna modifica o miglioramento;
- la raccolta di segnalazioni di comportamenti o situazioni in contrasto con le previsioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di ogni circostanza potenzialmente in grado di favorire o rendere comunque possibile la commissione di reati o relative a reati già commessi.

FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

Obblighi informativi nei confronti dell'OdV

L'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto stabilisce che i Modelli di organizzazione e di gestione devono prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, cioè dell'OdV.

Oltre all'eventuale documentazione espressamente indicata in ogni singola Parte Speciale del Modello, dovranno sempre essere comunicate all'OdV tutte le informazioni riguardanti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai soci, dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per i reati richiamati dal Modello;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati richiamati dal Modello;
- i procedimenti disciplinari apertisi in relazione a violazioni del presente Modello ed eventuali sanzioni irrogate;
- la richiesta, l'erogazione e l'utilizzazione di contributi e/o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura;

Il Consiglio di amministrazione e gli altri organi sociali sono tenuti a dare piena informazione all'OdV sulle questioni che rientrano nella competenza di quest'ultimo.

I soci e gli esponenti della Società sono tenuti a dare pronta notizia all'OdV di ogni anomalia eventualmente rilevata nello svolgimento dell'attività aziendale, in relazione alle attività di rischio, nonché delle successive misure eventualmente assunte.

Ai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nelle aree più a rischio è fatto obbligo di inviare trimestralmente all'OdV un report nel quale devono essere indicate tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Modello e relative al periodo oggetto di riferimento.

L'OdV può proporre al Consiglio di amministrazione l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione individuati.

Normativa in materia di *whistleblowing* (legge 30.11.2017, n. 179)

Con la legge 30.11.2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato" sono state introdotte nell'ordinamento talune misure volte a favorire la collaborazione dei dipendenti per far emergere eventuali illeciti compiuti nell'ambito aziendale, in particolare attraverso la predisposizione di procedure dirette a preservare lo stesso riserbo sull'identità del segnalante e sul contenuto della sua segnalazione.

In particolare, i soggetti apicali e i dipendenti potranno inviare all'Organismo di Vigilanza segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero segnalazioni di avvenute violazioni del presente Modello utilizzando un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (ODV_IDN@legalmail.it).

Ogni messaggio inviato al menzionato indirizzo sarà immediatamente recapitato a ciascuno dei componenti dell'OdV.

Le segnalazioni potranno anche essere inviate in busta chiusa all'Organismo di Vigilanza a mezzo posta ordinaria presso la sede di IDN, via Bistolfi n. 35.

L'OdV riceverà ed esaminerà ogni segnalazione ricevuta, anche se provenienti da terzi.

Le segnalazioni manifestamente generiche o non pertinenti (prive, ad esempio, della descrizione di fatti specifici e concreti ovvero riferite a fatti illeciti e/o irregolarità non rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/01) saranno immediatamente archiviate. Le altre segnalazioni saranno oggetto di investigazione a cura dell'Organismo di Vigilanza il quale potrà richiedere ad ogni esponente della Società qualsiasi genere di informazione e/o documentazione utile alla propria attività di verifica e controllo. Il soggetto richiesto dovrà ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga loro dall'OdV.

Delle attività investigative compiute dall'Organismo di Vigilanza sarà redatto apposito verbale.

All'esito dell'attività di verifica, se la segnalazione si rivelerà infondata, l'Organismo di Vigilanza procederà all'archiviazione della segnalazione. Se la segnalazione dovesse invece risultare riscontrata, l'Organismo fornirà adeguata comunicazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.

Ogni informazione e/o segnalazione ricevuta (comprese quelle archiviate) nonché i verbali degli accertamenti compiuti dall'OdV saranno conservati, a cura del medesimo Organismo, in un apposito archivio.

Obblighi informativi dell'OdV nei confronti degli organi societari

L'OdV provvederà a informare, con una relazione annuale, il Consiglio di amministrazione in merito all'attività svolta nel periodo, con particolare riferimento alle verifiche svolte, indicando eventuali situazioni anomale rilevate nel corso dell'anno e formulando ogni eventuale proposta di miglioramento dell'organizzazione aziendale o di parti del Modello al fine di una migliore prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'OdV dovrà in ogni caso riferire tempestivamente al Consiglio di amministrazione qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza mediante segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso nel corso della propria attività di vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione e il suo Presidente hanno facoltà di convocare in qualunque momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione di predetto organo per motivi urgenti.

SISTEMA DISCIPLINARE

Principi generali

Alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, elemento fondamentale per l'effettività del Modello è la previsione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta da esso imposte.

La predisposizione di adeguate misure disciplinari volte a prevenire e, ove necessario, a sanzionare le eventuali violazioni delle regole di cui al presente Modello, costituisce, infatti, parte integrante e fondamentale del Modello stesso e ha lo scopo di garantirne l'effettività. A questo scopo, la Società si è dotata di un compiuto sistema disciplinare (che viene allegato al presente documento, e al quale si rinvia per ogni approfondimento).

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Le sanzioni disciplinari verranno commisurate al livello di responsabilità dell'autore dell'infrazione, all'eventuale sussistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, alla gravità del suo comportamento, nonché all'intenzionalità dello stesso.

Costituiscono violazione, sanzionabile dal punto di vista disciplinare, i seguenti comportamenti (il cui elenco non esaurisce, peraltro, le ipotesi di illecito disciplinare):

- mancato rispetto delle regole generali di comportamento e delle procedure previste dal Modello, anche se realizzato con condotte omissive e in concorso con altri;
- redazione, anche in concorso con altri, di documentazione sociale incompleta o non veritiera;
- agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione, da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;

- ogni altro comportamento, commissivo od omissivo, che leda o metta in pericolo l'interesse della Società all'efficace attuazione del Modello.

Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

Di ogni violazione del Modello, che possa determinare l'applicazione di una sanzione disciplinare, deve essere data notizia all'OdV, salvo che la violazione sia stata rilevata dallo stesso.

All'OdV è riconosciuto, comunque, il potere di proporre l'avvio di procedimenti disciplinari in relazione a comportamenti che costituiscano violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni del Modello di uno o più Amministratori, l'OdV informerà l'intero Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale della Società, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dallo Statuto e dalla vigente normativa.

In caso di adozione di sanzioni disciplinari, dovrà comunque esserne data informazione all'OdV.

Sanzioni nei confronti dei Sindaci

In caso di violazioni del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informerà l'intero Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale della Società, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dallo Statuto e dalla vigente normativa.

In caso di adozione di sanzioni disciplinari, dovrà comunque esserne data informazione all'OdV.

Sanzioni nei confronti dei dipendenti

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più dipendenti, l'OdV informerà subito il Consiglio di Amministrazione e il collegio sindacale della Società. I comportamenti tenuti in violazione delle regole contenute nel presente Modello costituiranno illecito disciplinare e saranno sanzionati secondo quanto previsto nel sistema disciplinare approvato dalla Società, e più in generale nel CCNL di categoria.

In caso di adozione di sanzioni disciplinari, dovrà comunque esserne data informazione all'OdV.

Misure nei confronti di collaboratori esterni e Partners

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni, o da partners industriali e/o commerciali, che si ponga in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e sia comunque tale da comportare il rischio di commissione di uno dei reati di cui al Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale.

DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO NELLA SOCIETÀ'

Formazione del personale

Al fine di assicurare la più ampia efficacia al presente Modello, l'OdV provvederà a diffondere all'interno della Società la conoscenza del Modello e delle sue prescrizioni, mediante la diffusione del testo su supporto cartaceo o informatico (*e-mail e portale della società*), nonché attraverso ogni altra idonea iniziativa di informazione e sensibilizzazione (ivi compresa la pubblicazione sul sito www.denora.com).

Allo stesso modo, provvederà alla diffusione di tutte le integrazioni e modifiche che nel tempo saranno apportate al Modello.

In particolare, adeguata formazione dovrà essere compiuta in relazione ai principi essenziali della disciplina in materia di whistleblowing (legge 30.11.2017, n. 179), e segnatamente su:

- il contesto normativo di riferimento;
- il materiale funzionamento e le modalità di accesso ai canali informativi predisposti per garantire un corretto sistema di segnalazione;
- l'apparato sanzionatorio istituito per chi violerà le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettuerà con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Tali attività devono essere in grado di:

- escludere che qualsiasi soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza del presente Modello;
- evitare che eventuali reati possano essere causati da errori umani, dovuti anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle prescrizioni del presente Modello.

A tal fine, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua, in modo da consentire a tutti i soci, gli esponenti e i dipendenti della Società di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizione di rispettarle.

L'OdV verificherà, anche con metodi a campione, che la conoscenza del Modello abbia effettivamente raggiunto tutti i suoi destinatari all'interno della Società.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione e a cura del Responsabile delle Risorse Umane, una copia del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere una dichiarazione di osservanza dei contenuti del medesimo. La documentazione attestante l'avvenuta informazione del neodipendente sul contenuto e gli obblighi nascenti dal Modello sarà inserita nella scheda personale.

Una copia cartacea del presente Modello sarà permanentemente a disposizione dei dipendenti, presso l'ufficio HR e il Dipartimento legale per gli uffici di via Bistolfi n. 35 Milano.

Informazione dei collaboratori esterni e dei partners

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partners* commerciali e/o industriali con i quali intrattiene rapporti economici significativi, nonché tra i collaboratori esterni, che non siano dipendenti della medesima. Questi saranno informati sul contenuto del Modello, anche per estratto, fin dal principio del rapporto professionale o commerciale.

VERIFICHE PERIODICHE

L'OdV è tenuto a compiere verifiche periodiche (per lo meno, una volta l'anno) finalizzate in particolare a:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte di tutti i soggetti che operano all'interno della Società e per conto della medesima;
- trarre ogni utile informazione per la eventuale formulazione di proposte in ordine all'aggiornamento del Modello;
- accertare la reale idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati;

- verificare la costante adeguatezza dei canali informativi predisposti per la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e/o di violazioni del presente Modello secondo quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing (legge 30.11.2017, n. 179);
- assicurare il rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- verificare il corretto utilizzo dei canali informativi da parte di coloro che segnalano la commissione di illeciti penali e/o di violazioni del presente Modello.

L'OdV procede ad una analisi di tutte le segnalazioni ricevute, degli eventi ritenuti rischiosi e delle iniziative di informazione e formazione poste in essere per diffondere, a tutti i livelli aziendali, la consapevolezza delle previsioni del Decreto e del presente Modello.

Gli esiti delle verifiche espletate e le eventuali criticità rilevate devono essere riferite al Consiglio di amministrazione, in occasione della prima riunione di quest'ultimo, indicando, se del caso, gli eventuali adeguamenti da effettuare.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 3

I REATI IN MATERIA SOCIETARIA

Il decreto legislativo n. 61 del 2002, nel riformare la materia dei cd. “reati societari” (artt. 2621 e ss. del codice civile), ha introdotto nel testo del Decreto un nuovo articolo (art. 25 *ter*), che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alle ipotesi di commissione di “reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”.

Le attività societarie di IDN S.p.A. sono soggette al controllo del collegio sindacale e della società di revisione.

Gli illeciti penali in materia societaria in grado di interessare l’attività di IDN, società non quotata nei mercati regolamentati e non soggetta per legge al controllo di Autorità pubbliche di vigilanza, possono essere suddivisi in tre categorie:

- reati correlati all’informativa economico, finanziaria e patrimoniale afferente al bilancio, alle relazioni o alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ed in particolare:
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 e art. 2621 bis c.c.);
- reati connessi alla gestione del governo societario, ed in particolare:
 - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.).
- reato di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 e 2635-bis c.c.)

Si provvede, dunque, a fornire una breve descrizione dei reati di cui all’art. 25 *ter* del Decreto potenzialmente rilevanti nell’ambito della Società e successivamente ad individuare le aree a rischio e le regole di comportamento che dovranno essere seguite onde prevenire la commissione degli illeciti in questione. Nell’Appendice normativa, allegata al presente Modello, sono riprodotti tutti gli articoli di legge presi in considerazione dal citato art. 25 *ter*.

I REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. CC. (art. 25 *ter* d. lgs. n. 231/01)

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.)

L’art. 2621 c.c. è posto a tutela della fiducia che i soci e i creditori ripongono nella veridicità dei bilanci e delle comunicazioni dell’impresa, organizzata in forma societaria, a prescindere dal fatto che gli stessi subiscano un danno e, anzi, nell’ipotesi in cui non ne subiscano alcuno (l’art. 2621 bis c.c. prevede un’attenuante per i fatti di lieve entità).

Il reato punisce l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge con riferimento alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Possono commettere il reato solo gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Va detto però che il reato potrà ritenersi consumato anche nel caso in cui le falsificazioni penalmente rilevanti siano poste in essere da personale sottoposto ai soggetti "qualificati" (ad esempio, i responsabili delle funzioni aziendali interessate), a condizione che i soggetti "qualificati" (amministratori, ecc.), pur non essendone materialmente gli autori, siano stati consapevoli della falsità.

Ai fini della sussistenza dei reati in analisi, va segnalato che le falsità o le omissioni devono essere idonee a indurre in errore i destinatari circa la situazione patrimoniale e/o finanziaria della società e che la condotta criminosa deve essere sorretta dal dolo, consistente nell'intento del soggetto agente di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Anche in questa ipotesi, possono commettere il reato i soli amministratori.

La condotta punita consiste nella restituzione dei conferimenti, anche simulata, ai soci o nell'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti. In entrambi i casi, per la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato è necessario che la restituzione avvenga al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Soggetti attivi del reato in questione sono gli amministratori.

La condotta vietata consiste nella ripartizione di utili/acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve, prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio, estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Possono commettere il reato solo gli amministratori.

La condotta punita è quella dell'acquisto o della sottoscrizione da parte dell'amministratore di azioni o quote della propria società, o di quella controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge.

Il delitto presuppone la volontà di acquisto/sottoscrizione delle azioni/quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà di procurare un evento lesivo per il capitale sociale.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato può essere commesso solo dagli amministratori.

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno patito dai creditori, il reato si estingue.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Soggetti attivi della fattispecie in esame sono gli amministratori e i soci conferenti, che formano/aumentano fittiziamente il capitale della società con una serie di condotte alternative.

La condotta vietata consiste:

- nell'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- nella sottoscrizione reciproca di azioni/quote;
- nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Per punire il delitto è richiesta la coscienza e la volontà di formare/aumentare fittiziamente il capitale sociale attraverso una determinata serie di condotte (dolo generico).

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Possono commettere il reato i liquidatori di società o coloro che, anche in assenza di investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione (ad esempio, i soci che operano come tali nell'attesa della nomina dei liquidatori).

Perché abbia luogo il reato in esame, quindi, deve esserci stata apertura della fase di liquidazione.

La condotta sanziona la distribuzione ai soci di alcuni beni sociali, prima che siano state soddisfatte le pretese creditorie o prima che vi sia stato l'accantonamento delle somme necessarie a soddisfare ciò, quando tale comportamento abbia provocato un danno ai creditori dell'Ente.

Il reato, dunque, non sussisterà laddove la consistenza dell'attivo sia tale da evitare un danno ai creditori.

Per punire il reato è sufficiente la semplice volontà di operare la distribuzione ai soci con la consapevolezza dell'ammontare dei crediti, non essendo peraltro, richiesta anche la volontà di ledere le ragioni dei creditori.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, vi sia il risarcimento.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta punita consiste nell'impedire o nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici determinando un danno ai soci.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Può commettere il reato "chiunque".

La condotta incriminata presuppone il compimento di atti simulati o fraudolenti che in concreto hanno determinato la maggioranza assembleare, rimanendo pertanto esclusi quegli atti che hanno dato luogo ad una influenza non significativa.

Perché il reato sussista, è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire per sé o per altri (nel caso specifico, per l'Ente) un ingiusto profitto.

Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 e 2635-bis c.c.)

Il reato di corruzione tra privati punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori nonché chiunque, nell'ambito organizzativo, eserciti funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra menzionati che – anche per interposta persona – **solleciti o riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetti la promessa.**

La punibilità è estesa anche a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra indicati.

È punito altresì chi, anche per interposta persona, **offra o prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti.**

In tutti questi casi la sollecitazione, l'offerta e/o la promessa devono essere realizzati allo scopo di far compiere (oppure omettere) al proprio interlocutore un atto contrario agli obblighi dell'ufficio e/o ai doveri di fedeltà.

Ai fini dunque della consumazione del reato, è sufficiente la mera promessa (ovvero l'accettazione di una mera promessa) di denaro o utilità non dovute. Se l'offerta o la promessa non sono accettate, il delitto di corruzione non si perfeziona, ma sussiste comunque il delitto di "istigazione alla corruzione", punito meno severamente ma pur sempre anch'esso nel novero dei reati disciplinati dal d.lgs. 231/01.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie si concretizza con la diffusione di notizie false oppure mediante la realizzazione di operazione simulate, o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata agli amministratori, ai sindaci, ai soci della Società, ai dipendenti nonché ad eventuali collaboratori esterni che intervengano in uno dei processi relativi delle attività a rischio sopra evidenziate.

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, improntato al pieno rispetto delle norme di legge in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- di porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne ad essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- di aver cura e tutelare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare.

REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

OMISSIS

COMPITI DELL'ODV

Per quanto concerne la prevenzione e la vigilanza, in ordine al rischio di commissione di reati societari, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- in via generale, l'OdV vigilerà sull'efficacia e sull'adeguatezza della presente Parte Speciale, proponendo al Consiglio di amministrazione le dovute modifiche e tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;
- per quanto riguarda le comunicazioni sociali e in particolare il bilancio, i compiti dell'OdV si concentrano su:
 - monitoraggio sull'efficacia e sull'attuazione delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di ogni segnalazione e proposta provenienti da organi sociali, dirigenti o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti necessari;
 - vigilanza costante sull'effettività del controllo posto in essere dal Collegio Sindacale;
- per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, dirigenti o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari.

CAPITOLO 4

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 del d. lgs. n. 231/01)

Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano diverse fattispecie di reato che possono essere realizzate nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nota Introduttiva: la nozione di “pubblico ufficiale” e “incaricato di pubblico servizio”

Per meglio comprendere i contorni di alcune delle fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, è opportuno svolgere alcuni cenni in ordine alla qualifica soggettiva e alla relativa definizione – ai fini penalistici – di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio”.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare la volontà dello Stato o di un Ente pubblico, esplicando mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

L’incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), invece, è colui che agisce nell’ambito di un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza esercitare i poteri tipici di quest’ultima e sempre che non svolga semplici mansioni di ordine, né presti opera meramente materiale.

Anche se, evidentemente, non è questa la sede per dare spazio all’ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale che si è sviluppato sul tema, si deve comunque sottolineare che, di norma, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti – pubblici dipendenti o privati – che possono o devono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Assume, invece, la qualità di incaricato di pubblico servizio colui il quale, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione (che si espleta, cioè, attraverso norme di diritto pubblico ed atti autoritativi) manca dei poteri tipici di questa, purché non svolga semplici mansioni d’ordine, né presti opera meramente materiale.

Secondo la giurisprudenza, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono irrilevanti la qualificazione formale dell’Ente e il suo assetto, ma unico punto di riferimento deve essere la funzione in concreto svolta dal soggetto.

Ai fini dell’applicazione della presente Parte Speciale e delle regole prudenziali di comportamento in essa individuate, sarà quindi necessario avere presente che le qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio sono attribuibili non solo a esponenti della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche a quelli di Enti di diritto privato che tuttavia, in concreto, svolgono attività o prestino servizi nell’interesse della collettività.

Nell’Appendice normativa, allegata al presente Modello, sono riprodotti gli articoli di legge qui di seguito richiamati.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

La condotta criminosa si sostanzia nel non destinare le somme ricevute a titolo di “contributi, sovvenzioni o finanziamenti” alle finalità di pubblico interesse per cui sono state erogate dall’Ente pubblico.

Presupposto del delitto in esame è, dunque, che un Ente pubblico abbia erogato una somma per la realizzazione di opere di pubblico interesse in favore del soggetto attivo del reato.

Indipendentemente dal fatto che la norma in esame distingua le erogazioni in contributi, sovvenzioni e finanziamenti, due sono gli elementi che le connotano: a) devono avere per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica, b) devono essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in ragione del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

La disposizione in esame ha lo scopo di tutelare ogni possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse pubbliche o comunitarie, a prescindere dal fatto che vengano definite “mutui agevolati” ed “altre erogazioni dello stesso tipo”.

La condotta criminosa riguarda l'ipotesi in cui l'erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa o per l'omissione di informazioni dovute; perché il reato sia consumato, è sufficiente il semplice utilizzo o la presentazione di documentazione falsa o la mancata comunicazione di un dato rilevante. Non vi è, invece, la necessità di indurre in errore il soggetto passivo (cioè l'erogatore) e di causare allo stesso un danno concreto, elementi che risultano al contrario richiesti per la consumazione del reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p.. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Il reato in esame è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Truffa aggravata (art. 640, secondo comma, c.p.)

La disposizione in esame è presa in considerazione, ai fini dell'applicabilità del Decreto, con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Questo reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il delitto può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (eventualmente supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui sino posti in essere artifici o raggiri per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche (anche da parte di organismi comunitari).

Oggetto materiale della frode, e quindi obiettivo di questa specifica ipotesi di truffa, è una attribuzione economica agevolata, erogata da enti pubblici, comunque denominato. Come nelle altre analoghe ipotesi, sono caratteristiche comuni di tali forme di erogazione (si veda la descrizione degli artt. 316 bis e 316 ter): a) la provenienza dallo Stato o altro Ente pubblico o comunità europee, b) la rilevanza pubblica dell'operazione da realizzare con il finanziamento pubblico.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

La fattispecie in questione è volta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento, ottenuto tramite l'impiego fraudolento di un sistema informatico.

Soggetto attivo della fattispecie è “chiunque”. Quanto, invece, alla condotta criminosa, essa consiste:

- in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico;
- nell'intervenire senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad essi pertinenti, procurando così a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Concussione (art. 317 c.p.) – Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La concussione si sostanzia in un abuso dei poteri e della qualità del soggetto attivo, ossia nella strumentalizzazione da parte dello stesso della sua qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse per costringere taluno a dare o a promettere di dare prestazioni non dovute.

Il reato si configura, quindi, nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Affinché ci sia concussione è necessario che il privato si trovi in una situazione di coercizione assoluta sicché egli si trova costretto ad accedere alla pretesa ingiusta del pubblico ufficiale. Laddove, invece, questi ponga in essere una condotta persuasiva o anche solo di pressione morale che condiziona, quindi, in modo più tenue la volontà del destinatario, troverà applicazione il reato “affine” di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319 quater c.p.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

I reati di corruzione sopra richiamati si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio, art. 320 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio.

Per quanto riguarda il delitto di “corruzione per l'esercizio della funzione” (art. 318 c.p.), il reato presuppone la dazione (o anche solo la promessa) di un vantaggio in favore del pubblico ufficiale affinché costui eserciti indebitamente le sue funzioni o le sue prerogative pubbliche.

Viceversa, il reato di corruzione di cui all’art. 319 c.p. presuppone che il pubblico ufficiale abbia ricevuto denaro o altra utilità per omettere o ritardare (o per aver omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio, oppure per aver compiuto un ben individuato atto contrario ai propri doveri di ufficio.

Tutte queste ipotesi di reato si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

A tale proposito, è opportuno tener presente che, ai fini della sussistenza dei delitti di corruzione, non è necessaria la dazione vera e propria di una somma di denaro, ma è sufficiente la mera “promessa” di una qualche utilità da parte del privato al pubblico ufficiale. L’art. 319 bis del codice penale prevede poi espressamente un’aggravante per le condotte corruttive che hanno per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) si potrebbe configurare nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Si tratta di norme volte esclusivamente a estendere l'applicabilità delle fattispecie di reato già esaminate ai soggetti indicati.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è indirizzata ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che operano nelle aree di attività a rischio, vale a dire nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (con particolare riferimento ai soggetti coinvolti nelle attività di ricerca e sviluppo che occasionalmente beneficiano di contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti da parte di istituzioni pubbliche, statali o comunitarie).

Le norme di comportamento ivi previste si estendono e devono essere rispettate anche da eventuali collaboratori esterni, che, come previsto dalla Parte Generale del Modello, dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Come già chiarito, le aree a rischio diretto implicano un rapporto, anche indiretto, con soggetti pubblici. Nell'esercizio di queste attività è fatto espreso divieto – a tutti i componenti degli organi sociali e ai dipendenti, in via diretta, e a carico degli eventuali collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- presentare dichiarazioni o documentazione non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- accordare o anche solo promettere altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- effettuare prestazioni in favore della Pubblica Amministrazione che non trovino adeguata giustificazione in specifici rapporti di natura contrattuale;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico che questi devono svolgere e che comportino un rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- distribuire qualsiasi regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

OMISSIS

COMPITI DELL'ODV

E' compito dell'OdV:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- verificare il rispetto e l'osservanza delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, da parte dei rispettivi destinatari;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- verificare la corretta archiviazione della documentazione inerente ai rapporti con le istituzioni pubbliche, statali o comunitarie;
- analizzare ogni segnalazione che dovesse giungere in ordine a possibili violazioni della presente Parte Speciale o relativa al compimento di fatti illeciti o anche solo di fatti "sospetti", predisponendo apposita relazione da inviare al Consiglio di amministrazione e proponendo, se del caso, l'adozione delle opportune misure disciplinari.

CAPITOLO 5

I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

LA TIPOLOGIA DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose, gravi e gravissime, commesse dai soggetti previsti dall'art. 5 del Decreto (cioè dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente medesimo o, ancora, da persone sottoposte alla direzione o alla Vigilanza–dei soggetti ora indicati) – con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro.

Secondo l'attuale formulazione della norma, il verificarsi di un incidente sul lavoro, da cui derivi la morte o la lesione grave o gravissima di un dipendente, può determinare, oltre alla responsabilità penale del legale rappresentante o del soggetto al quale siano stati delegati i poteri in materia antinfortunistica (o, comunque, alla sottoposizione a procedimento penale di tali soggetti), anche una responsabilità di natura amministrativa in capo all'Ente, per non aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire e impedire il reato.

Con l'art. 25 septies vengono in considerazione fattispecie incriminatrici punite a titolo di colpa (*"Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"*, art. 43 del codice penale). Mentre la maggior parte delle altre ipotesi delittuose disciplinate nel Decreto sono costituite da illeciti dolosi, che presuppongono quindi un atteggiamento consapevole e volontario da parte dell'autore, in materia di sicurezza sul lavoro la fonte della responsabilità per la Società si sostanzia in un comportamento involontario, ma caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia.

Da ultimo, il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ha riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia.

Con l'art. 30 del d.lgs. 81 del 2008, in particolare, viene dettata una complessa ed articolata normativa indicante le caratteristiche che i Modelli di organizzazione e gestione devono presentare affinché possano produrre – anche nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro - gli effetti che gli sono propri. In particolare, l'art. 30 stabilisce che il Modello di organizzazione e gestione, per avere efficacia esimente, deve essere adottato assicurando un sistema aziendale che garantisca l'adempimento

di tutti gli obblighi giuridici relativi: “a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”.

Nell’Appendice normativa, allegata al presente Modello, sono riprodotti gli articoli di legge qui di seguito richiamati.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Anche se, dal punto di vista testuale, soggetto attivo del reato può essere chiunque, ai fini che interessano e limitando il campo allo svolgimento dell’attività propria della Società, destinatario primo della norma in esame è il datore di lavoro, vale a dire il titolare del rapporto di lavoro che, in quanto tale, è tenuto a realizzare e a garantire la sussistenza di tutte le condizioni poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ovviamente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia delegato i propri poteri, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, ad una o più persone, anche costoro possono essere soggetti attivi del reato. In generale, infatti, il delitto in oggetto può essere commesso da chiunque abbia *ab origine* o abbia assunto, anche per effetto di un atto negoziale (quale la citata delega, purché, in tal caso, essa sia validamente conferita), una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, chiunque cioè abbia un obbligo, normativamente sancito, di garantire che ogni lavoratore possa svolgere le proprie mansioni in una situazione di massima sicurezza possibile, in base alle misure concretamente adottabili allo stato attuale della tecnica.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Quanto alla realizzazione del reato in questione, valgono tutte le considerazioni svolte con riguardo all’omicidio colposo. In tal caso, ovviamente, l’evento che integra il reato non è la morte, ma la lesione personale in capo ad una persona: anzi, limitando l’attenzione all’ambito di applicazione del presente Modello, la sola tipologia di reato che “interessa” è l’infortunio (o la malattia) che sia conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e che determini una lesione qualificabile come “grave” o “gravissima”.

Ai sensi dell’art. 583, la lesione è **grave** se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della stessa norma, la lesione è **gravissima** se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata ai soggetti che, per previsione normativa o per atto negoziale, assumano all'interno della Società una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori (datore di lavoro, dirigenti, preposti), con il preciso scopo di garantire e assicurare la salute e la sicurezza dei luoghi durante il lavoro. Destinatari del presente Modello sono da ritenersi, altresì, tutti i dipendenti di IDN.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Regole di comportamento di carattere generale

Sono qui di seguito indicati i principi generali finalizzati alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

E' dovere della Società:

- assicurare gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, valutando la scelta delle attrezzature presenti sui luoghi di lavoro;
- controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio;
- curare l'aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 81 del 2008 e dei singoli Documenti di Valutazione Rischi Specifici in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della sicurezza dei lavoratori, ad eventuali segnalazioni da parte del Medico Competente ovvero in caso di modifiche legislative sopravvenute;

OMISSIS

E' fatto obbligo a tutti i lavoratori dipendenti della Società, nonché ai collaboratori esterni, di:

- nello svolgimento delle proprie mansioni, osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- attenersi scrupolosamente alle norme di legge e, soprattutto, alle istruzioni operative interne in tema di sicurezza sul lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze chimiche presenti in azienda;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale raccomandati o resi obbligatori in ragione dell'attività svolta, e messi a loro disposizione dalla Società;
- partecipare ai corsi di formazione, quando previsti;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti secondo le scadenze previste nel Programma di Sorveglianza Sanitaria, a cura del Medico Competente;
- riferire ai soggetti preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza o, comunque, all'OdV, in relazione ad ogni situazione di potenziale pericolo che si verifichi o che sia altrimenti accertata o ritenuta.

OMISSIS

COMPITI DELL'ODV

In relazione ai doveri del datore di lavoro e degli altri soggetti tenuti all'osservanza e all'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- vigilare sul corretto adempimento dei propri doveri da parte dei soggetti che si trovino in posizione di garanzia rispetto alla tutela della sicurezza dei lavoratori;
- verificare, in caso di delega di poteri in materia di sicurezza del lavoro, l'effettività dei poteri in capo al delegato, anche con particolare riferimento al potere di spesa;
- ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto della Società;
- svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, in ordine sia alla sussistenza di adeguate misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia al rispetto delle normative in tema di sicurezza da parte dei lavoratori.

CAPITOLO 6

I REATI INFORMATICI

Con la legge 18.03.2008 n. 48 recante “*Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*” sono state introdotte significative modifiche alle norme in tema di reati informatici, allo scopo di adeguare l'ordinamento nazionale alle linee guida individuate dal Consiglio d'Europa nella Convenzione di Budapest del 2001.

In particolare, la citata legge n. 48/08 inserisce nel corpo del D.Lgs. n. 31 del 2001 l'art. 24 bis, il quale sancisce l'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai più gravi fra i reati informatici previsti dal codice penale, purché gli stessi siano stati commessi nell'interesse della società ovvero che a quest'ultima abbiano apportato un vantaggio.

Nell'Appendice normativa, allegata al presente Modello, sono riprodotti gli articoli di legge qui di seguito richiamati.

I REATI INFORMATICI INDIVIDUATI DALL'ART. 24 BIS DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

La condotta incriminata consiste, alternativamente, nell'introdursi abusivamente in un sistema (informatico o telematico) protetto, ovvero nel permanervi contro la volontà espressa o tacita di colui che ha interesse alla riservatezza dei dati e dei programmi che vi sono contenuti.

La definizione di “sistema informatico” è contenuta nell'art. 1 lett. a) della Convenzione di Budapest del 2001, ove esso viene individuato come “qualsiasi apparecchiatura o sistema di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica dei dati”.

Il sistema informatico assume la denominazione di sistema telematico allorché l'elaboratore sia collegato a distanza con altri elaboratori.

Alla luce della formulazione della norma incriminatrice, per essere penalmente rilevante l'indebita intromissione (o permanenza) deve riguardare un sistema informatico o telematico "protetto da misure di sicurezza".

Nella nozione di "misure di sicurezza" possono farsi rientrare tutte le misure di protezione, al superamento delle quali è possibile condizionare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema: può trattarsi, ad esempio, di codici di accesso, alfabetici o numerici (ad es., password), così come di dati antropometrici rilevabili da un apposito sensore, oppure ancora di misure protettive di tipo fisico (ad es., chiavi metalliche per l'accensione dell'elaboratore).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

La norma punisce una serie di condotte prodromiche alla (possibile) realizzazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza; vengono sanzionati, in particolare, quei comportamenti che si concretizzano nella indebita diffusione di codici di accesso, parole chiave o, più in generale, di qualsiasi mezzo in grado di consentire l'accesso ad un sistema, del quale dovrebbe essere garantita la riservatezza.

Oggetto del reato possono essere, pertanto:

- i codici di accesso (o parola-chiave), da digitare sulla tastiera o comunicare in altro modo all'elaboratore;
- strumenti logici (come una password) e fisici (come le chiavi);
- le "indicazioni o istruzioni idonee" a realizzare un accesso abusivo ad un sistema, ovvero le informazioni che consentono di eludere o neutralizzare le misure che proteggono il sistema dagli accessi abusivi.

Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che l'autore abbia agito al fine di "procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno".

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

L'art. 615 quinquies punisce le condotte che si sostanziano nella creazione e/o diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici in grado di compromettere la funzionalità di un sistema informatico o telematico (l'ipotesi tipica è quella che si verifica con l'introduzione e la successiva diffusione di virus che possono danneggiare i dati e i programmi memorizzati nell'elaboratore).

Non è indispensabile che un danno ai sistemi si verifichi concretamente, essendo punite condotte anche solo meramente prodromiche a fatti che incidono negativamente sulla corretta funzionalità del sistema.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

La condotta incriminata può consistere, alternativamente, nell'intercettare con mezzi fraudolenti una comunicazione informatica o telematica in fase di trasmissione, ovvero nell'impedirla o interromperla (ad es., deviando il flusso dei dati da un elaboratore ad un altro). E' punita altresì la rivelazione, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di una comunicazione intercettata.

La connotazione fraudolenta della condotta presuppone che quest'ultima sia stata realizzata eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad esempio, decodificando dati trasmessi in forma cifrata o superando barriere logiche poste a difesa del sistema che riceve o invia la comunicazione) o comunque in modo tale da non rendere riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

Tipico esempio di comunicazioni informatiche sono i messaggi di posta elettronica, anche ad una pluralità di destinatari.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinques c.p.)

La norma mira a reprimere una condotta prodromica all'intercettazione vera e propria di comunicazioni informatiche in corso di trasmissione, vietando l'installazione abusiva di "apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere" comunicazioni informatiche o telematiche o intercorrenti tra più sistemi.

Potrà trattarsi, ad esempio, di apparecchiature che consentono di inserirsi abusivamente in una comunicazione in corso tra due sistemi informatici, sfruttando il collegamento telefonico, ovvero di captare e/o decodificare il flusso dei dati in transito.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Le due norme puniscono entrambe ipotesi di danneggiamento di dati e programmi informatici; esse si differenziano solo per l'oggetto materiale della condotta, che nel caso dell'art. 635 bis è costituito da dati e programmi "altrui" (intendendosi con tale espressione non solo le cose di proprietà di altri, ma anche le cose sulle quali altri esercitano un diritto di godimento, ad esempio in virtù di un contratto di locazione), mentre nel caso dell'art. 635 ter è costituito da dati e programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Ai fini che qui interessano, il "dato" informatico deve essere inteso come "qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione" (cfr. art. 1 lett. b) della Convenzione di Bruxelles del 2001).

Per programma informatico, invece, ci si riferisce a quell'insieme ordinato di istruzioni attraverso le quali l'elaboratore è in grado di operare.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinques c.p.)

Entrambe queste ipotesi di danneggiamento hanno ad oggetto non singoli documenti, dati o programmi informatici, bensì "sistemi informatici o telematici", di qualsiasi tipo e dimensione, eventualmente collegati a distanza con altri elaboratori.

Come nel caso che precede, le due norme incriminative si differenziano in relazione l'oggetto materiale della condotta, che nel caso dell'art. 635 quater è costituito da sistemi "altrui" (intendendosi con tale espressione non solo le cose di proprietà di altri, ma anche le cose sulle quali altri esercitano un diritto di godimento, ad esempio in virtù di un contratto di locazione), mentre nel caso dell'art. 635 quinques è costituito da sistemi di pubblica utilità.

L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso, quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali il video, la tastiera, nonché tutte le periferiche che vi sono collegate: ogni azione violenta contro uno qualsiasi di tali beni è infatti potenzialmente in grado di coinvolgere l'intero sistema informatico.

Quanto alla definizione di "sistema informatico", questa può essere ricavata dall'art. 1 della Convenzione di Budapest, dove esso viene definito come "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica dei dati".

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Questa disposizione di fatto equipara, ai soli fini della configurabilità dei reati di falso disciplinati dal codice penale, i documenti per così dire tradizionali e "cartacei" (la norma si riferisce unicamente agli atti pubblici) a quelli informatici (pure pubblici) aventi efficacia probatoria.

Secondo l'art. 1, lettera p) del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82, contenente il Codice dell'amministrazione digitale, il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Secondo l'attuale formulazione letterale della norma, la falsificazione di un documento informatico – per essere penalmente rilevante – deve avere ad oggetto un documento "avente efficacia probatoria".

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Si tratta di una fattispecie di reato che non può essere realizzata da "chiunque", bensì solo da colui che "presta servizi di certificazione delle firme elettroniche" o fornisce altri servizi connessi con queste ultime. Circostanza, questa, che circoscrive significativamente i potenziali autori dell'illecito.

Ciò nonostante, va precisato che, secondo le regole generali in tema di concorso di persone nel reato, non si può escludere (soprattutto nell'ipotesi in cui il "certificatore" abbia agito al fine di procurare ad altri un profitto) un concorso di altri (e segnatamente il richiedente il certificato) allorché risulti che questi abbia contribuito (magari anche solo a livello psicologico) alla realizzazione della condotta incriminata.

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Ogni operatore possiede un'area personale sul file server aziendale. La presente parte speciale è, pertanto, indirizzata ai soci, ai componenti di tutti gli organi sociali e ai dipendenti che hanno a disposizione uno strumento informatico e hanno accesso alla rete aziendale.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Con riguardo all'utilizzo dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti a rispettare le procedure per la gestione della sicurezza informatica e per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici attualmente vigenti in IDN.

OMISSIS

COMPITI DELL'ODV

Per quanto concerne la prevenzione e la vigilanza dei reati di criminalità informatica, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- vigilare affinché siano predisposte le misure per proteggere e conservare i codici di accesso, le chiavi di sicurezza e ogni altro mezzo idoneo a consentire l'accesso ai sistemi informatici e telematici;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- analizzare ogni segnalazione che dovesse giungere in ordine a possibili violazioni della presente Parte Speciale o relativa al compimento di fatti illeciti o anche solo di fatti "sospetti", predisponendo apposita relazione da inviare al Consiglio di amministrazione e proponendo, se del caso, l'adozione delle opportune misure disciplinari;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati.

CAPITOLO 7

I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE

La legge 23.07.2009, n. 99 ha ampliato il novero dei "reati presupposto" previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, introducendo la responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti legati alla contraffazione di marchi, disegni e/o brevetti e ai reati contro l'industria e il commercio.

A seguito di tale intervento normativo, sono state inasprite le norme a tutela della proprietà industriale, nella consapevolezza che i rimedi civilistici (cfr. d.lgs. 10.02.2005 n. 30) non sono più sufficienti da soli a contrastare adeguatamente il fenomeno della contraffazione.

Si è ritenuto evidentemente opportuna l'estensione della responsabilità amministrativa anche a tali fattispecie di reato per tutelare (ai fini che qui interessano) i brevetti, trattandosi di un asset aziendale tra i più costosi da ottenere, in termini di risorse umane e patrimoniali impiegate.

Nell'Appendice normativa, allegata al presente Modello, sono riprodotti gli articoli di legge presi in considerazione dal d. lgs. 231/2001 in tema di delitti nei confronti dell'industria e il commercio. Qui di seguito una breve illustrazione dei soli delitti suscettibili di trovare applicazione all'interno della Società.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

L'art. 473 c.p. disciplina due distinte ipotesi delittuose: la prima riguarda la contraffazione o l'alterazione di "marchi e i segni distintivi" dei prodotti industriali ovvero di "brevetti, disegni o modelli

industriali”; la seconda, all’uso di marchi o segni o brevetti contraffatti o alterati. L’elencazione è da ritenersi tassativa.

L’applicazione del primo comma della disposizione è circoscritta, secondo la giurisprudenza prevalente, ai soli marchi registrati. Perché si configuri il reato è dunque necessario che il marchio sia registrato, atteso che il codice della proprietà industriale prevede che il titolo si costituisce solo con la registrazione.

Con riferimento, invece, al secondo comma si osservi che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale più comune, la norma punisce non tanto la contraffazione o l’alterazione del documento nel quale prende forma la concessione del brevetto, bensì la creazione brevettata in se stessa.

Nella sua attuale formulazione, la norma richiede – ai fini della sussistenza del reato - la mera possibilità, in capo all’autore, di conoscere l’esistenza del titolo di proprietà industriale altrui (“...*potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale*”).

Si tratta, in ogni caso, di un reato necessariamente doloso, nell’ambito del quale l’autore deve avere non solo la consapevolezza e la volontarietà della contraffazione o dell’alterazione, ma anche la consapevolezza che il marchio (o il brevetto ecc.) sia stato depositato e registrato.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La norma prevede due distinte ipotesi di reato, di cui la prima (collocata nel comma 1), ha ad oggetto la sola condotta di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti industriali con marchi contraffatti o alterati, mentre la seconda (di cui al comma 2), riguarda le diverse condotte della detenzione per la vendita, della vendita stessa o del mettere altrimenti in circolazione.

L’ “introduzione nel territorio dello Stato” si realizza quando i prodotti o le opere dell’ingegno falsamente contrassegnati abbiano superato la linea di confine.

La “detenzione per la vendita” si consuma non appena l’autore del reato sia entrato in possesso della merce contrassegnata, per porla in vendita.

Per la “messa in vendita” non occorre che l’agente abbia offerto la merce falsamente contrassegnata o l’abbia palesemente esposta, bastando, ad esempio, la giacenza dei prodotti nei luoghi destinati all’esercizio del commercio.

La “messa in circolazione” comprende tutte le ipotesi di immissione sul mercato dei prodotti falsamente contrassegnati.

Nella sua attuale formulazione, il delitto (in tutte le sue articolate condotte elencate nei due commi) richiede che l’agente abbia agito “al fine di trarne profitto”, che rimanda alla necessaria presenza di un fine di lucro nel comportamento penalmente rilevante posto in essere dall’autore.

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La condotta incriminata consiste nell’adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di una industria o di un commercio. Il reato può essere commesso da chiunque.

Presupposto del delitto è che il fatto non costituisca un reato più grave; sono sanzionati dunque solo quei comportamenti generici di offesa all’industria e al commercio, rispetto ai quali non sia possibile

ravvisare un reato più grave (ad esempio, aggravi – art. 501 c.p.; sabotaggio – art. 508 c.p.; violenza privata – art. 610 c.p.; illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513 bis c.p.).

Il delitto in esame è un reato c.d. di pericolo, sicché è sufficiente che la violenza o i mezzi fraudolenti siano idonei allo scopo, indipendentemente non solo dal successo dell'azione criminosa, ma persino dal concreto verificarsi di qualche turbamento all'esercizio dell'industria o del commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

A differenza di quanto avviene per il delitto di cui all'art. 513 c.p., questa ipotesi di reato può essere commessa solo da coloro che “esercitano un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva”.

La condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività imprenditoriale nei confronti di altre aziende operanti nello stesso settore, e cioè in situazione di potenziale conflitto. Per violenza o minaccia, in questo contesto, deve intendersi qualunque comportamento violento o anche solo intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi liberamente nell'esercizio della sua attività commerciale.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Per configurare la condotta descritta nella norma è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati e contraffatti, quando ciò cagioni un nocumento all'industria nazionale, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che la condotta abbia prodotto un nocumento all'industria nazionale (da intendersi come diminuzione degli affari in Italia o all'estero ovvero nell'offuscamento del buon nome dell'industria nazionale come effetto della slealtà commerciale di chi pone in circolazione prodotti falsamente contrassegnati); come è facile immaginare, un evento materiale, questo, di proporzioni enormi e di assai difficile verifica.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La condotta qui descritta si identifica con la consegna di cosa diversa per origine, provenienza, quantità o qualità rispetto a quella oggetto di contratto, indipendentemente dal fatto che l'autore abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore. Nonostante, infatti, si usi il termine “frode”, rimane estraneo al reato l'eventuale presenza di manipolazioni, sotterfugi o raggiri ai danni dell'acquirente.

La frode in commercio si sostanzia nel solo fatto – ovviamente consapevole e volontario – dell'esecuzione sleale del contratto.

Per “diversità di origine” si intende un diverso luogo di produzione, o un diverso sistema di preparazione del prodotto; per “diversità di provenienza”, laddove non si identifichi con la diversità di origine, come spesso avviene, va riferita non al luogo originario di produzione, quanto piuttosto alla presenza di un intermediario che offra speciali garanzie di qualità; la “diversità di quantità” è quella che investe il peso, la misura o il numero; la “diversità di qualità”, infine, suppone identità di specie ma divergenza su qualifiche essenziali della cosa in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo dagli altri della medesima specie, sicché l'agente ne fa uso applicandolo ad altro prodotto simile e traendo così in inganno il consumatore sulla vera provenienza e qualità.

La confondibilità dei segni distintivi o la falsità delle loro indicazioni deve essere idonea a trarre in inganno gli eventuali acquirenti sulle caratteristiche del prodotto, secondo il parametro del “consumatore medio”.

Questa ipotesi di reato ha carattere sussidiario, ovvero si applica solo quando la condotta non costituisca un reato più grave (di regola, i reati di cui agli artt. 473 e 474 di cui si è detto in precedenza).

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).

Questa norma incriminatrice, introdotta di recente, disciplina due autonome figure di reato. Il comma 1, infatti, prevede la condotta di chi fabbrica, usa o adopera prodotti in violazione di un titolo di proprietà industriale; il secondo comma sanziona invece la condotta di chi, al fine di trarne profitto, importa e vende bene contraffatti.

Anche all'interno di tale disposizione, e precisamente al primo comma, così come nell'art. 473 c.p., compare l'inciso “...*potendo conoscere dell'esistenza di titolo di proprietà industriale*”; circostanza questa che fa sì che la condotta di fabbricazione ovvero di uso di beni prodotti da un titolo di proprietà industriale sia punita solo se sussiste il requisito della conoscibilità dei titoli di proprietà industriali facenti capo a terzi.

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Trattandosi di reati che coinvolgono, in modo particolare, il Dipartimento Ricerca & Sviluppo oltre che le funzioni produttive e commerciali, la presente sezione del Modello è indirizzata prevalentemente a coloro che, a vario titolo, risultano coinvolti nelle procedure per l'implementazione del patrimonio tecnologico della Società.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

COMPITI DELL'ODV

E' compito dell'OdV:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- verificare il rispetto e l'osservanza delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, da parte dei rispettivi destinatari;
- analizzare ogni segnalazione che dovesse giungere in ordine a possibili violazioni della presente Parte Speciale o relativa al compimento di fatti illeciti o anche solo di fatti “sospetti”, predisponendo apposita relazione da inviare al Consiglio di amministrazione e proponendo, se del caso, l'adozione delle opportune misure disciplinari;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati.

CAPITOLO 8

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

Con il decreto legislativo 21.11.2007 n. 231 (c.d. decreto antiriciclaggio), il legislatore ha riordinato il quadro delle disposizioni finalizzate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, rafforzando i meccanismi di prevenzione di tali fenomeni criminali

In particolare, ai fini che qui interessano, tale decreto - in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione - ha modificato il D. lgs. 231/2001, introducendo un nuovo articolo (art. 25-octies), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli enti anche al caso di commissione “di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale”.

Da ultimo, per effetto della legge 15.12.2014, n. 186, è stato introdotto tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica anche il delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.).

Nell'Appendice normativa, allegata al presente Modello, sono riprodotti gli articoli di legge qui di seguito richiamati.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, riceve o occulta denaro (ma non solo) o comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere o occultare il denaro medesimo.

Perché sussista il reato, le cose o il denaro oggetto di ricettazione devono essere di provenienza illecita. Il concetto di “provenienza” ricomprende tutto ciò che si ricollega a un fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il reato medesimo.

Può commettere il delitto “chiunque”, ad esclusione però dell'autore o di colui che abbia concorso nel reato presupposto. In altre parole, chi si è reso responsabile del reato presupposto, non potrà mai essere chiamato a rispondere anche del delitto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Commette il delitto di riciclaggio colui che, alternativamente: 1) sostituisce o 2) trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo o, più in generale, 3) compie su tali beni operazioni tali da impedirne l'identificazione della provenienza illecita.

Proprio in virtù della dizione normativa – la quale punisce “qualsiasi operazione” in grado di ostacolare l'individuazione dell'origine del denaro - qualunque condotta, concretamente idonea ad impedire l'individuazione della provenienza illecita di denaro o di altre cose, costituisce comportamento rilevante ai sensi dell'art. 648 bis c.p.

Poteniale autore del delitto può essere “chiunque”, ad eccezione (come nel caso della ricettazione) di coloro che abbiano preso parte, in qualità di concorrenti, al reato dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta. In altre parole, se le condotte di riciclaggio sono poste in essere da uno dei compartecipi al delitto presupposto, esse sono considerate fatti non punibili in

quanto rappresentano la naturale prosecuzione dell'attività criminosa, volta a mantenere il profitto da essa conseguente.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La condotta incriminata consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie, e cioè in un qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti, denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (e precisamente provenienti da un delitto). A mezzo di tale disposizione normativa, il legislatore ha voluto sottolineare l'autonoma rilevanza penale del reimpiego di risorse illecite nei settori produttivi, e in particolare nei settori della finanza, dell'industria e del commercio.

Autore del reato può essere chiunque reimpieghi il capitale illecito, con la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento di una delle condotte incriminate, purchè – come nei casi precedenti – non abbia concorso nella commissione del delitto presupposto.

Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

A sua volta, il delitto di autoriciclaggio punisce chiunque - avendo in precedenza commesso (o concorso a commettere) un qualunque delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A differenza di quanto avviene per i delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di cui sopra, autore del reato di autoriciclaggio può essere solo lo stesso soggetto che è anche autore del reato che ha generato il flusso finanziario illecito.

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata a tutti i dirigenti, amministratori e dipendenti delle IDN che operano nelle aree di rischio, così come sopra specificato.

Le norme di comportamento in essa previste si estendono e devono essere rispettate anche dai collaboratori esterni e dai Partners commerciali, che, come previsto dalla Parte Generale del Modello dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale si configura l'obiettivo di indicare ai Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree di rischio, regole procedurali e di condotta tali da prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro il patrimonio individuati dal Decreto.

Ai Destinatari del Modello è fatto obbligo:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare gli estremi dei suddetti reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, o da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano favorirne la consumazione;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei fornitori/clienti/partners commerciali, anche stranieri;

OMISSIS

COMPITI DELL'ODV

La recente disciplina individuata dal D.Lgs. n. 231 del 2007 impone agli organi sociali incaricati del controllo di gestione (fra i quali anche l'OdV) uno specifico obbligo di vigilanza in materia di contrasto al riciclaggio.

In particolare, l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo citato attribuisce all'OdV, nonchè al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza ed al comitato di controllo di gestione, l'obbligo di vigilare sul corretto adempimento delle disposizioni contenute nel nuovo Decreto antiriciclaggio.

Tali soggetti dovranno:

- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni eventualmente emanate dalle Autorità di Vigilanza medesime circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alla normativa in tema di "operazioni sospette" ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 231 del 2007;
- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni alla normativa in tema di limiti alla circolazione del contante e dei titoli al portatore di cui hanno notizia (art. 49 del D. Lgs. n. 231 del 2007);
- comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni in tema di obblighi di registrazione di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 231 del 2007.
- Oltre agli obblighi sopra citati, spetta all'OdV:
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente parte speciale;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure aziendali, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati;
- accertare ogni eventuale violazione della presente parte speciale e proporre l'apertura di eventuali procedimenti disciplinari.

CAPITOLO 9

I REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Dopo una prima estensione della responsabilità amministrativa della persona giuridica anche ai reati ambientali per effetto del d.lgs. 7.07.2011 n. 121, recante «Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa

all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni», recentemente la Legge n. 68 del 22 Maggio 2015 ha integrato il catalogo degli illeciti ambientali rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Nella Direttiva sopra menzionata il Parlamento Europeo ha evidenziato come il ricorso alla sanzione penale sia una misura di lotta indispensabile contro le violazioni ambientali, e ha imposto agli Stati membri di adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Con l'obbligo, altresì, di estenderle anche alle persone giuridiche, nel cui interesse o vantaggio gli illeciti stessi sono stati commessi.

La novità saliente introdotta dal d.lgs. 121/2011 è per l'appunto l'inserimento di taluni illeciti ambientali nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231 del 2001 (oggi contenuti nell'art. 25 *undecies*)

Tenuto conto che, tra i reati presi considerazione dall'art. 25 *undecies*, vi sono condotte che possono essere sanzionate anche se in concreto possono rivelarsi inoffensive per l'ambiente e per la salute (come nelle ipotesi in cui manchi l'autorizzazione in caso di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti ecc.), è evidente che la materia dei reati ambientali risulta particolarmente delicata e richiede alle società maggiori sforzi in tema di organizzazione e controllo dell'attività aziendale.

Nell'Appendice normativa, allegata al presente Modello, è riprodotto il testo di tutti gli illeciti ambientali presi in considerazione dal d.lgs. 231/2001. Qui di seguito una breve illustrazione dei soli delitti suscettibili di trovare applicazione all'interno della Società.

I REATI AMBIENTALI NEL D.LGS. 231/01

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Il delitto di inquinamento ambientale punisce chiunque abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato può essere commesso con qualunque modalità, anche con una mera omissione (in tutti i casi in cui fonti normative ovvero prescrizioni specifiche di singole autorizzazioni impongano a determinati soggetti di impedire contaminazioni ambientali).

L'inquinamento penalmente rilevante è solo quello causato "abusivamente", ovvero quello che è frutto di violazioni di legge o delle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi.

Questa fattispecie è punita a titolo di dolo; presuppone cioè la consapevolezza e volontà di agire in contrasto con le normative di settore o con le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, oltre che la consapevolezza di provocare, con la propria condotta, la compromissione o il deterioramento delle matrici ambientali.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

La norma incrimina chiunque cagioni un "disastro ambientale", evento questo che deve configurarsi alternativamente in uno dei seguenti modi:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche in questo caso, come nell'ipotesi di inquinamento ambientale, la condotta descritta viene punita in quanto realizzata "abusivamente" (si rimanda, sul punto, a quanto precisato con riferimento all'art. 452 bis c.p.).

Il reato è punito solo se commesso con dolo (le condotte colpose sono previste e punite dal successivo art. 452 quinquies c.p.).

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

L'art. 452 quinquies prevede la punibilità delle condotte di inquinamento e disastro ambientale anche se commesse a mero titolo di colpa, ma la pena è diminuita (da un terzo a due terzi).

Se dalla commissione degli illeciti sopra menzionati deriva solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale (ma questi non si verificano), la pena è ulteriormente diminuita di un terzo.

Delitti associativi finalizzati alla commissione di illeciti ambientali (art. 452 octies c.p.)

L'art. 452 octies introduce due nuove circostanze aggravanti, con aumento della pena fino ad un terzo per i reati di associazione a delinquere e di associazione di tipo mafioso, qualora rispettivamente diretti a commettere taluno dei nuovi delitti ambientali o comunque all'acquisizione della gestione o controllo di attività economiche in materia ambientale.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, del d.lgs. 152/2006)

Prima di entrare nel merito delle singole fattispecie in tema di rifiuti, è opportuno qualche cenno su cosa sia – dal punto di vista tecnico-giuridico – esattamente un rifiuto.

L'art. 183, comma 1, lett. a) TUA definisce "rifiuto" «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

Il d.lgs. n. 152/2006 contiene, all'allegato D, un lungo elenco di rifiuti, contrassegnati ciascuno da un codice a sei cifre (c.d. CER), e, ove qualificati come pericolosi, da un apposito asterisco.

La classificazione di una sostanza come rifiuto nell'elenco dell'allegato D assume valore indiziario, che sarà confermato o smentito nel caso concreto dall'effettivo uso o destinazione dello stesso. L'attenzione va dunque posta non solo sulla tipologia di sostanza della cui natura di rifiuto si discuta, quanto e soprattutto sulla sua destinazione oggettiva all'abbandono o allo smaltimento, o comunque sulla decisione del produttore di disfarsene o su eventuali obblighi di legge di disfarsene.

L'elenco dei rifiuti pericolosi, invece, a differenza di quelli non pericolosi è chiuso e rigido. La pericolosità di una sostanza dipende, infatti, da caratteristiche oggettive (infiammabilità, cancerogenicità, tossicità ecc.), conoscibili e classificabili ex ante a prescindere dalle scelte del detentore.

La riconduzione di una sostanza al concetto di rifiuto comporta una serie di obblighi in capo ai produttori: di munirsi di previa autorizzazione o in altri casi di iscrizione o comunicazione dell'attività di gestione (raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento, recupero ecc.) ad organi ed enti pubblici; di annotazione in registri di carico e scarico, in appositi formulari in caso di trasporto ecc.

Lo scopo è quello di far sì che sia sempre tracciato il percorso di vita del rifiuto dal momento della sua produzione fino allo smaltimento o al recupero, in modo da prevenire abusi nella gestione o quanto meno in modo da poter sempre risalire ex post agli autori degli eventuali illeciti.

L'art. 256, comma 1, incrimina l'attività di gestione di rifiuti in mancanza, a seconda delle ipotesi, di autorizzazione, iscrizione o comunicazione così come previsto dalla disciplina amministrativa di riferimento. Si tratta di un reato di pericolo astratto, e si tratta di un reato per così dire formale, in cui il legislatore punisce l'esercizio di attività al di fuori del preventivo controllo della pubblica amministrazione, a nulla rilevando che in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente.

In giurisprudenza all'assenza di titolo abilitativo sono equiparati il titolo scaduto e quello sospeso (ad es., per mancato pagamento dei relativi diritti).

E' prevista un'aggravante per l'ipotesi che i rifiuti trattati siano pericolosi.

L'art. 256, comma 3, a sua volta, punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Per "realizzazione" si intende, in particolare, l'allestimento di un'area utilizzata come sito di discarica: presuppone dunque una situazione di fatto (sbancamenti, livellamenti, strade di accesso) che renda il sito utilizzabile a fini di deposito.

Deve intendersi per discarica un sito di accumulo di rifiuti che per loro caratteristiche (natura, quantità, eterogeneità, dislocazione sul terreno ecc.) non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e che comportino il tendenziale degrado dell'area sulla quale insistono.

E' abusiva anche la discarica autorizzata, se una parte di essa venga clandestinamente adibita a deposito di rifiuti diversi da quelli autorizzati, oppure qualora l'ammasso avvenga su area diversa da quella autorizzata, costituendo la localizzazione una delle caratteristiche da valutarsi in sede di autorizzazione.

L'art. 25 undecies del d.lgs. n. 231 del 2011 richiama espressamente anche il quinto comma dell'art. 256 TUA che punisce la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. E' bene ricordare che la miscelazione vietata comprende anche la diluizione di sostanze pericolose.

Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006)

La contravvenzione di cui al citato art. 257 T.U.A. (ovvero il reato c.d. di omessa bonifica) può essere commesso soltanto da colui che «cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee».

In buona sostanza, solo il soggetto responsabile del fatto inquinante può dunque essere rimproverato per l'omessa attività di bonifica; il reato non può dunque essere commesso dal terzo estraneo alla contaminazione ambientale del sito.

Ciò perché chi si rende responsabile della condotta di inquinamento ha in prima persona l'obbligo di elidere le conseguenze di quanto da lui stesso provocato. Analogo obbligo non può sussistere, ad esempio, a carico di colui che abbia acquistato solo successivamente la disponibilità dell'area e che non abbia fornito alcun contributo causale alla contaminazione ambientale.

Secondo la formulazione dell'art. 257 T.U.A., il reato si configura nei confronti del responsabile dell'inquinamento «se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss.».

La sussistenza del reato presuppone, quindi, la necessaria concorrenza del superamento della concentrazione-soglia di rischio (CSR) e della intervenuta approvazione del progetto di bonifica, così come delineato negli artt. 242 e ss. TUA.

La consumazione del reato non può, quindi, prescindere dall'adozione del progetto di bonifica secondo le scansioni temporali e procedurali segnate dal citato art. 242.

Costituisce illecito penale anche la mancata comunicazione alle autorità competenti, da parte del soggetto che ha prodotto l'inquinamento, dell'esistenza di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito.

La norma incriminatrice prevede, al secondo comma, un'aggravante nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4 secondo periodo, del d.lgs. 152/2006)

Questa disposizione incriminatrice punisce, con le pene previste per il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico (ovvero con la reclusione fino a due anni), la falsa indicazione nel certificato di analisi della natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti così come il relativo uso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1, del d.lgs. 152/2006)

Per il concetto di “rifiuto”, si rinvia a quanto illustrato sub art. 256 TUA.

Tale fattispecie trova applicazione solo con riferimento alle spedizioni transfrontaliere (ossia fuori dello Stato di appartenenza dell'impresa produttrice verso un altro Stato), stante il richiamo al Regolamento CEE del 1.02.1993, n. 259 (abrogato e sostituito dal n. 1013/06), che sono effettuate da soggetti che esercitano questa attività in modo professionale.

Ai sensi del regolamento comunitario n. 1013/06 (che, come detto, ha abrogato il regolamento 259/93 citato nella norma), costituisce “spedizione illegale” quella:

- senza previa notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del regolamento (art. 2 n. 35, lett. a);
- senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del regolamento (art. 2 n. 35, lett. b);
- con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi (art. 2 n. 35, lett. c);
- in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento (art. 2 n. 35, lett. d);
- in modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale (art. 2 n. 35, lett. e);
- in contrasto con taluni articoli del regolamento ivi richiamati (art. 2 n. 35, lett. f).

La pena è aumentata (fino ad un terzo) in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 del d.lgs. 152/2006)

Per il concetto di “rifiuto”, si rinvia a quanto illustrato sub art. 256 TUA.

Questa fattispecie rappresenta l'ipotesi più grave tra i reati in materia ambientale richiamati dal decreto 231 del 2001, come risulta evidente già dall'essere stato configurato come delitto invece che di contravvenzione. Trattandosi di delitto, è punibile solo a titolo di dolo e costituisce presupposto per l'applicazione di una sanzione interdittiva, nel caso in cui il giudice ritenga che l'ente sia costituito al solo scopo di consentire la commissione del reato.

Si tratta, in buona sostanza, di una sorta di “associazione a delinquere” finalizzata al trattamento illecito dei rifiuti, fattispecie che può arrivare a coinvolgere tutti i soggetti che intervengono nella gestione del rifiuto, compreso anche il produttore nel caso in cui questi fosse a conoscenza, ad esempio, delle violazioni commesse dal trasportatore o dallo smaltitore.

E' richiesto il requisito dell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate; elemento, questo, che presuppone la creazione di una struttura di tipo imprenditoriale, anche rudimentale, al cui interno normalmente operano più persone. Decisiva, ai fini della sussistenza del reato, sarà la consapevolezza in capo a ciascuno dei concorrenti di apportare un contributo che arricchisca la stabilità e continuità dell'attività organizzata, nella prospettiva di conseguire un ingiusto profitto.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260 bis, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. 152/2006)

Per il concetto di “rifiuto”, si rinvia a quanto illustrato sub art. 256 TUA.

L'esigenza di tracciare in modo affidabile il percorso del rifiuto, in modo da poter sempre ricostruire la storia e i movimenti a beneficio degli organi preposti al controllo e alla repressione, ha portato il legislatore alla costruzione di un articolato sistema informatizzato di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI, affidato al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Talune categorie di gestori dei rifiuti hanno l'obbligo di aderire ad un sistema informatico che, una volta a regime, consentirà di verificare in tempo reale i dati relativi al rifiuto prodotto, trasportato e oggetto delle varie operazioni di gestione. In particolare, sono obbligati ad aderire al SISTRI gli enti e le imprese produttori di rifiuti pericolosi (art. 188 ter TUA).

E' previsto che il produttore iniziale – art. 188, comma 1, TUA – conservi la responsabilità per l'intera catena di trattamento dei rifiuti, e cioè per i passaggi a terzi soggetti (per il trasporto, recupero, smaltimento, ecc.), ad eccezione e “al di fuori di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento CE n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a)”, nel qual caso la responsabilità è limitata alle sfere di competenza previste da tale sistema (art. 188, comma 2, TUA).

In altre parole, viene escluso qualsiasi profilo di illiceità (amministrativo e penale) rispetto a fatti altrui di smaltimento o gestione abusiva di rifiuti, laddove il produttore – iscritto al SISTRI – adempia agli obblighi telematici suoi propri.

L'art. 260 bis TUA prevede un'articolata gamma di illeciti amministrativi a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI che non ottemperino alle varie disposizioni da esso imposte.

Solo alcune condotte sono, invece, munite di sanzione penale, e sono proprio quelle prese in considerazione dal d.lgs. n. 231 del 2001:

- quella del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- quella di colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- quella del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata a tutti i dirigenti, amministratori e dipendenti di IDN che operano nelle aree di rischio, così come sopra specificato.

Le norme di comportamento in essa previste si estendono e devono essere rispettate anche dai collaboratori esterni e dai Partners commerciali, che, come previsto dalla Parte Generale del Modello dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale si configura l'obiettivo di indicare ai Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree di rischio, regole procedurali e di condotta tali da prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro il patrimonio individuati dal Decreto.

Ai Destinatari del Modello è fatto obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare gli estremi dei suddetti reati in materia ambientale, o da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano favorirne la consumazione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione degli scarichi idrici, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera;

OMISSIS

COMPITI DELL'ODV

In relazione ai doveri del datore di lavoro e degli altri soggetti tenuti all'osservanza e all'applicazione delle norme in materia ambientale, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- vigilare sul corretto adempimento dei propri doveri da parte dei soggetti che si trovino in posizione di garanzia rispetto alla tutela dell'ambiente;
- ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto della Società;
- svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, in ordine sia alla sussistenza di adeguate misure a protezione dell'ambiente sia in ordine alla corretta archiviazione e custodia della documentazione che attesta le attività di controllo e monitoraggio eseguite nella materia ambientale.

CAPITOLO 10

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La legge 3 agosto 2009, n. 116 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione” ha introdotto nel d.lgs. 231 del 2001 l’art. 25-*decies*, che prevede la responsabilità degli enti anche in relazione al reato di cui all’art. 377 bis c.p., ovvero “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell’attività dell’Autorità Giudiziaria e l’accertamento della verità nel processo penale. A questo scopo viene punita l’induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni false, compiuta nei confronti di una persona chiamata a riferire all’autorità giudiziaria e che ha la facoltà di non rispondere (il caso di scuola è il superiore gerarchico che minacci il suo sottoposto affinché renda dichiarazioni reticenti o false all’autorità giudiziaria).

Il riferimento generico all’ “autorità giudiziaria” vale a ricomprendere tanto il Giudice quanto il pubblico ministero.

Il soggetto “vittima” del reato deve essere soggetto che, come dice testualmente la norma”, può avvalersi della facoltà di non rispondere: il riferimento è, quindi, senz’altro ai soggetti sottoposti ad indagini e agli imputati nell’ambito di un procedimento penale (o in procedimenti connessi), cui espressamente la legge concede il diritto di non rispondere.

E’ necessario, infine, ai fini della sussistenza del reato che il soggetto “minacciato” rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni ovvero renda dichiarazioni false.

Nell’Appendice normativa, allegata al presente Modello, è riprodotto l’articolo di legge qui di seguito richiamato

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

I destinatari della presente parte speciale sono gli indagati e gli imputati in un procedimento penale per fatti inerenti l’esercizio delle proprie funzioni all’interno della Società; nonché tutti coloro che – in virtù della posizione gerarchica o per altre ragioni – possono avere un concreto interesse al contenuto della deposizione resa in giudizio.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

A tutti i destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- indurre chiunque, anche per interposta persona, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci al fine di favorire gli interessi della Società o affinché quest'ultima ne abbia un vantaggio;

- condizionare, in qualunque modo, il soggetto eventualmente chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria circa la scelta di avvalersi o meno della facoltà di non rispondere o con riferimento al contenuto delle proprie dichiarazioni.

Tutti i destinatari dovranno, altresì, attenersi ai seguenti principi:

- tutti i destinatari sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere e rappresentative della realtà dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

COMPITI DELL'ODV

In relazione a tale tipologia di reato, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- esaminare ogni invito a presentarsi all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni (sia nella fase delle indagini preliminari, che nel corso del processo) pervenuto ai soggetti apicali o ai dipendenti in relazione a fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni all'interno della Società; a questo scopo, l'OdV deve essere tempestivamente informato dai destinatari della presente parte speciale di ogni eventuale citazione a comparire di fronte all'autorità giudiziaria per rendere dichiarazioni;
- ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto della Società;
- se ritenuto opportuno, esaminare la documentazione processuale relativa al giudizio nel quale il soggetto interessato è chiamato a deporre.

CAPITOLO 11

I REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Con il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, lo Stato italiano si è adeguato alle prescrizioni comunitarie in tema di sanzioni nei confronti di datori di lavoro che assumono cittadini extracomunitari che si trovano illegalmente sul territorio nazionale.

Tra le norme del citato testo normativo, l'art. 2 estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 anche alle società che assumono cittadini stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno, se sussistono alcune particolari condizioni (di cui si dirà di qui a poco).

Il fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare costituisce un esempio di quella criminalità "economica" che rappresenta il terreno naturale della responsabilità degli enti; è noto, infatti, che proprio attraverso l'occupazione di immigrati clandestini le aziende mirano a conseguire rilevanti profitti, determinando peraltro anche gravi distorsioni del sistema economico nel suo complesso.

La norma incriminatrice di riferimento (art. 22, comma 12 bis, del d.lgs. 286/98, c.d. T.U. Immigrazione) punisce il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, o con il permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto il rinnovo), oppure ancora con il permesso revocato o annullato.

Perché scatti la responsabilità della Società, è necessario non solo che l'assunzione irregolare sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente, secondo i principi generali, ma è indispensabile altresì che sussista almeno una di tali condizioni ovvero che:

- i lavoratori occupati siano più di tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (e cioè, ad esempio, che i lavoratori siano esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Con la legge 17.10.2017, n. 161 sono stati inclusi nell'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01 ulteriori illeciti penali in tema di immigrazione clandestina.

Si tratta, in particolare, del delitto previsto dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 191/286 (T.U. Immigrazione) che punisce chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato se:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Costituisce illecito rilevante ai sensi del d.lgs. 231/01 anche il delitto di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. 286/98 il quale punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione della normativa di riferimento.

Nell'Appendice normativa, allegata al presente Modello, sono riprodotti gli articoli di legge qui sopra menzionati.

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata al datore di lavoro, nonché a tutti i soggetti che operano nel settore delle risorse umane e della selezione del personale.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

L'assunzione di cittadini extracomunitari da parte della Società è improntata ai seguenti principi generali:

- è vietato instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, o stagionale con cittadini extracomunitari presenti illegalmente sul territorio dello Stato;
- in particolare, è vietato impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stato chiesto il rinnovo;
- il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- in nessun caso, potranno essere impiegati cittadini extracomunitari in età non lavorativa;
- tutta la documentazione, in formato sia elettronico che cartaceo, relativa al rapporto di lavoro con il dipendente extracomunitario deve essere custodita negli archivi della Società e facilmente accessibile.

COMPITI DELL'ODV

In relazione ai doveri del datore di lavoro e degli altri soggetti tenuti all'osservanza e all'applicazione delle norme in materia di immigrazione, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- vigilare sul corretto adempimento dei propri doveri da parte dei soggetti che si trovino in posizione di garanzia rispetto alla legittimità delle assunzioni dei dipendenti (anche extracomunitari);
- ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto della Società;
- svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, in ordine alla documentazione contenuta nel fascicolo personale del singolo dipendente extracomunitario custodito presso gli archivi della Società.

CAPITOLO 12

I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ANCHE TRANSNAZIONALE

La legge 16.03.2006 n. 146 – “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2007*” – ha esteso la responsabilità degli Enti a taluni illeciti se essi assumono una dimensione “transnazionale” (art. 10).

L’art. 3 di tale testo normativo definisce cosa debba intendersi esattamente per “reato transnazionale”. In particolare, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo militare organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Ai fini che interessano l’attività della Società, i reati – tra quelli presi in considerazione dalla normativa indicata – che possono astrattamente rilevare sono i seguenti:

- intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

Va detto che i reati associativi (art. 416 e 416 bis c.p.) rilevano, ai sensi dell’art. 24 ter del Decreto, anche se commessi unicamente all’interno del territorio nazionale.

Nell’Appendice normativa, allegata al presente Modello, sono riprodotti gli articoli di legge qui sopra menzionati.

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è indirizzata a tutti i soggetti che, nell’ambito della funzione ricoperta all’interno della Società, sono suscettibili di entrare in contatto con soggetti estranei a IDN.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle singole aree di rischio, richiama i principi generali di comportamento contenuti nel Codice Etico.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza e trasparenza.

OMISSIS

COMPITI DELL'ODV

E' compito dell'OdV:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- verificare il rispetto e l'osservanza delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, da parte dei rispettivi destinatari;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- verificare la corretta archiviazione della documentazione inerente ai rapporti con le istituzioni pubbliche, statali o comunitarie;
- analizzare ogni segnalazione che dovesse giungere in ordine a possibili violazioni della presente Parte Speciale o relativa al compimento di fatti illeciti o anche solo di fatti "sospetti", predisponendo apposita relazione da inviare al Consiglio di amministrazione e proponendo, se del caso, l'adozione delle opportune misure disciplinari.

CAPITOLO 13

I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I reati presupposto di cui all'art. 25 novies del Decreto, e relativi alla violazione del diritto d'autore (di cui alla legge 633/1941), sono i seguenti:

- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure letterarie, scientifiche o didattiche (art. 171 ter);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171 septies);
- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171 octies)

Nell'Appendice normativa, allegata al presente Modello, sono riprodotti gli articoli di legge qui sopra menzionati.

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata a tutti i soggetti che sono in possesso di una dotazione informatica riconducibile a IDN.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere, detenere, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti ad esso connessi.

COMPITI DELL'ODV

In relazione ai doveri dei soggetti tenuti all'osservanza delle regole che disciplinano il diritto d'autore, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto della Società;
- svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, in ordine alla esistenza e validità delle licenze software sui dispositivi informatici in uso ai dipendenti.

CAPITOLO 14

I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'art. 25 quinquies del d.lgs. n. 231/01 disciplina taluni illeciti penali contro la personalità individuale suscettibili di generare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi nell'interesse e/o a vantaggio di esso.

Si tratta, in particolare, dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico di soggetti minori di anni diciotto (art. 600 quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Per effetto della legge 29.10.2016, n. 199 è stato introdotto nel citato art. 25 quinquies anche l'art. 603 bis c.p. ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), che punisce il c.d. "caporalato".

Con quest'ultima espressione si intende un tipico fenomeno distorsivo del mercato del lavoro. Il "caporale" è colui che svolge un'attività di intermediazione reclutando manodopera, sovente non specializzata, collocata poi presso i datori di lavoro, pretendendo a titolo di compenso una percentuale della retribuzione dei lavoratori.

Il delitto punisce pertanto la condotta di colui che:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Agli effetti della norma penale, costituisce "indice di sfruttamento" la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Nell'Appendice normativa, allegata al presente Modello, sono riprodotti gli articoli di legge qui sopra menzionati.

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata al datore di lavoro, nonché a tutti i soggetti che operano nel settore delle risorse umane nonché dell'approvvigionamento di beni e servizi.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

COMPITI DELL'ODV

In relazione ai doveri del datore di lavoro e degli altri soggetti tenuti all'osservanza e all'applicazione delle norme in materia di immigrazione, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- vigilare sul corretto adempimento dei propri doveri da parte dei soggetti che si trovino in posizione di garanzia rispetto alla legittimità delle assunzioni dei dipendenti (anche extracomunitari);
- ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto della Società;
- svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, in ordine alla documentazione contenuta nel fascicolo personale del singolo dipendente extracomunitario custodito presso gli archivi della Società.

CAPITOLO 15

I REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Con la legge 20.11.2017, n. 167 è stato introdotto all'interno del d.lgs. 231/01 l'articolo 25 terdecies il quale estende la responsabilità della persona giuridica anche al delitto di cui all'art. 3, comma 3 bis, della legge 13.10.1975, n. 654 ("Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale").

Tale reato punisce ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi

razziali, etnici, nazionali o religiosi. In particolare, la punibilità è subordinata al fatto che tali condotte, commesse in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Costituisce, dunque, illecito rilevante solo la forma più grave dei delitti in materia di istigazione all'odio razziale, ovvero quella finalizzata a negare e/o minimizzare genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Nell'Appendice normativa, allegata al presente Modello, è riprodotto l'articolo di legge qui sopra menzionato.

AREE DI RISCHIO

OMISSIS

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata a tutti i soggetti che sono in possesso di una dotazione informatica riconducibile a IDN.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigare a commettere o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- istigare a commettere o commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- partecipare a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

COMPITI DELL'ODV

In relazione ai doveri dei soggetti tenuti all'osservanza delle regole che disciplinano il diritto d'autore, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto della Società;
- svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, in ordine alla esistenza e validità delle licenze software sui dispositivi informatici in uso ai dipendenti.

ALLEGATI
OMISSIS